



# Wortprotokoll

der 20. Sitzung vom 27. Oktober 1965

# Resoconto integrale

della seduta n. 20 del 27 ottobre 1965

V. Legislatur  
V legislatura  
1964 - 1968



# CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO LANDTAG BOZEN

V<sup>a</sup> Legislatura  
V. Gesetzgebungsperiode

## SEDUTA 20<sup>a</sup>. SITZUNG

27 - 10 - 1965

### INDICE - INHALTSANGABE

**Disegno di legge provinciale N. 17/65:** « Integrazioni e modifiche alla L.P. 5.9.1964, N. 15, sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale » pag. 3

**Disegno di legge provinciale N. 22/65:** « Modifiche all'art. 11 della L.P. 27.8.1962, N. 9, sull'addestramento professionale dei lavoratori » pag. 20

**Disegno di legge provinciale N. 21/65:** « Norma interpretativa dell'ultimo comma dell'art. 138 della L.P. 3.7.1959, N. 6 » - discussione generale pag. 21

**Landesgesetzentwurf Nr. 17/65:** « Ergänzungen und Abänderungen zum L.G. vom 5.9.1964 Nr. 15 über die Ordnung des Landespersonals für die Berufsausbildung » Seite 3

**Landesgesetzentwurf Nr. 22/65:** « Abänderungen am Art. 11 des L.G. vom 27.8.1962 Nr. 9 über die Berufsertüchtigung der Arbeitnehmer » Seite 20

**Landesgesetzentwurf Nr. 21/65:** « Bestimmungen zur Auslegung des letzten Absatzes des Art. 138 des L.G. vom 3.7.1959 Nr. 6 » - Generaldebatte Seite 21

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: Dr. Ing. Alois Pupp  
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 9.40 UHR.

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. La seduta è aperta.

BERNHART (Sekretär - S.V.P.): (Namensaufruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls - Appello nominale, lettura del processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna. Das Sitzungsprotokoll ist genehmigt. Il processo verbale è approvato.

Die Sitzung geht heute bis 14 Uhr weiter. La seduta durerà fino alle 14.

Wir gehen mit der Debatte über den Landesgesetzentwurf Nr. 17/65: « Ergänzungen und Abänderungen zum L.G. vom 5.9.1964 Nr. 15 über die Ordnung des Landespersonals für die Berufsausbildung » weiter.

Proseguiamo nella discussione del disegno di legge provinciale N. 17/65: « Integrazioni e modifiche alla L. P. 5.9.1964, N. 15, sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale ».

#### Art. 10

L'art. 30 della L.P. 5.9.1964, N. 15, è sostituito dal seguente:

« Al personale di ruolo addetto all'istruzione professionale spetta il trattamento economico del personale provinciale secondo la corrispondenza dei gradi stabiliti nell'allegata tabella A ».

PASQUALIN (D.C.): Signor Presidente, io desidero richiamare l'attenzione sulla tabella A) relativa alla legge in discussione, e cioè specificatamente ed inizialmente per quanto riguarda la funzione dell'ispettore per la formazione professionale. La tabella A) ci rinvia all'art. 2 della legge e l'art. 2 della legge afferma che gli ispettori per le scuole professionali sono scelti per gruppo linguistico.

Quindi, a rigor di logica, si dovrebbero mettere due o tre posti fissando già d'oggi quanti dovranno essere gli ispettori delle scuole professionali. C'è però un particolare; nella discussione generale io avevo detto che queste scuole erano gestite da ben quattro Assessorati. Ora, questi ispettori, che dovranno poi dirigere le scuole professionali, da chi prenderanno le direttive? Vorrei un chiarimento, e cioè se questi ispettori prenderanno disposizioni dal capo della ripartizione VII, come è previsto dall'art. 9 della legge 3.7.1959, N. 6, o se invece dovranno fare la spola tra un Assessorato e l'altro per mantenere quelle scuole alle quali sono preposti.

Un secondo problema desidero rilevare. La tabella A) prevede i posti a disposizione nelle scuole. Ora, dato che c'è stato un precedente e cioè che quando abbiamo discusso la legge sull'istituto provinciale assistenza e prima infanzia abbiamo previsto 9 posti per inservienti e poi è accaduto alla luce dei fatti che le inservienti all'istituto erano 13, io vorrei essere certo che questi posti fotografino nella realtà la situazione. Ad esempio, troviamo che i direttori di I° classe sono 6, mentre i direttori normali, i direttori senza qualifica, sono 4. Pur ammettendo che vengono scelti a seconda della scuola che devono dirigere, mi pare che i direttori non avranno eccessive possibilità di diventare direttori di I° classe. Bisognerebbe prevedere una piramide, alla base della quale ci fosse un certo numero di direttori ed il vertice venisse riservato soltanto per alcuni, mentre qui ci troviamo nella situazione opposta, cioè ci sono 4 direttori e 6 direttori di I° classe. Questo per evitare poi successivamente che non si debba fare immediatamente una modifica della legge.

Vorrei fare una terza considerazione ed è questa: in ordine alla carriera che questo personale va svolgendo, trovo che c'è una differenza sostanziale dal punto di vista giuridico e necessariamente dal punto di vista economico con il personale che opera in Provincia, anche se le funzioni possono essere diverse. Un laureato in Provincia può passare dal V° al III° grado, mentre in questa legge che stiamo discutendo il laureato può arrivare soltanto fino al IV° grado; il diplomato in Provincia può andare dal VII° al III°, mentre in questa legge il diplomato

potrà arrivare limitatamente al V° grado. Io desidererei come delucidazione l'assicurazione che questa tabella rappresenta la fotografia sostanziale del personale che attualmente presta servizio.

ZELGER (S.V.P.): Zu den Ausführungen des Herrn Assessor Rag. Pasqualin möchte ich folgenden sagen: In den Bestimmungen hinsichtlich der Anzahl der Inspektoren, siehe Art. 2 des Gesetzes, ist ja implizite gesagt, daß es drei sein sollen und nur drei sein können. Wenn es heißt, es gibt drei Sprachgruppen, dann ist indirekt schon festgelegt, daß es nur drei Inspektoren geben kann. Das wäre, nach meiner Ansicht, zur Anzahl der Inspektoren zu sagen.

Bezüglich der Ansicht des Herrn L. Abg. Pasqualin, daß diese Inspektoren nun vier Assessoren unterstellt werden sollen, glaube ich, daß diese Zahl um eins zu hoch ist. Derzeit ist es doch so, daß die Aufteilung auf die Assessorate so geregelt ist, daß Herr Assessor Mognoni beispielsweise sowohl für die Berufsschulen für Lehrlinge wie auch für die Ertüchtigungskurse der italienischen Volksgruppe, zuständig ist. Also ein Assessor. Bei der deutschen Volksgruppe liegen die Dinge so, daß dem Kollegen Fiorcschy die Ertüchtigungskurse übertragen sind und meiner Wenigkeit die Schulen. Das sind insgesamt 3 Assessoren. Ich weiss nicht, wer der vierte sein soll.

PASQUALIN (D.C.): E l'Assessore Brugger?

ZELGER (S.V.P.): Herr Assessor Brugger hat mit den Lehrlingsschulen nichts zu tun. Es gibt also nur drei. Sicher ist das nicht die beste Regelung, das gebe ich zu. Im Gesetz Nr. 15 heißt es aber andererseits wiederum, daß die Inspektoren vom Präsidenten des Landesausschusses abhängen. Selbstverständlich wird sich der Präsident mit den Inspektoren nicht über Einzeldinge befassen können, so daß es dann letzten Endes doch immer wieder die Assessoren sein werden, die mit den Inspektoren zu tun haben. In der Praxis wird das sicher so sein. Ich bezweifle sogar, ob diese Regelung, die nun einmal aus politischen Gründen getroffen worden ist, das wissen wir doch alle, die günstigste ist. Darüber kann man streiten, aber ich glaube, daß sie bei der gegenwärtigen politischen Ausrichtung die einzig mögliche ist. Weil aber diese Inspektoren mehr oder weniger von drei Assessoren Weisungen erhalten, wird man diese Weisungen notwendigerweise koordinieren müssen.

Was die Anzahl der Stellen anbelangt, so wie

sie hier in der Tabelle A) vorgesehen sind, kann ich Ihnen sagen, daß das ein wahrheitsgetreues Bild des heutigen Personalstandes ist, der im Laufe der Jahre gewachsen ist. Sie sagen beispielsweise, daß das Verhältnis zwischen den Direktoren I. Klasse und den einfachen Direktoren, wenn man sie so nennen darf, auf den Kopf gestellt ist, daß es also beispielsweise, wenn ich richtig verstanden habe, 4 Direktoren I. Klasse geben sollte und 6 einfache Direktoren.

Die heutige Lage ist einmal so wie sie hier wiedergegeben ist. Dabei möchte ich noch auf folgendes hinweisen: Im Gesetz Nr. 15 ist bereits klargelegt, daß ein Direktor I. Klasse dort aufscheint, wo die Anzahl der Schüler oder Lehrlinge 450 erreicht oder überschreitet. Nun haben wir tatsächlich 6 solche Schulen mit 450 und mehr Schülern. Ich zähle sie hier auf: In Bozen haben wir von der deutschen Sprachgruppe die Abteilung Handel mit mehr als 450 Schülern und die Abteilung Gewerbe ebenfalls mit mehr als 450, also zwei. Dazu kommt in Bozen von der italienischen Sprachgruppe die Abteilung Handel und die Abteilung Gewerbe. Das sind bereits in Bozen 4 Schulen. Dazu kommt in Meran für die deutsche Volksgruppe die Abteilung Handel und Gewerbe und ebenfalls in Bruneck eine Abteilung Handel und Gewerbe. So sind also sechs. Auf Grund der jetzigen Lage benötigen wir also sechs Direktoren I. Klasse, nachdem wir ja sechs Schulen mit mehr als 450 Schülern haben.

Auch die Anzahl der einfachen Direktoren ist der heutigen Lage angepaßt. Auch für diese ist im Gesetze festgelegt, wo ein solcher sogenannter einfacher Direktor eingesetzt werden soll: in Schulen, die eine Lehrlingszahl von 200 bis zu 450 haben. Demzufolge haben wir solche Direktoren: für die deutsche Volksgruppe einen in Brixen und einen in Schlanders, beide für die Abteilungen Handel und Gewerbe zusammen; für die italienische Volksgruppe in Meran einen für Handel und einen zweiten ebenfalls in Meran für die Abteilung Gewerbe. Das ergibt ebenfalls vier Direktoren. In dieser Aufstellung nicht inbegriffen sind die Lehrlingsschule in Mals, die Lehrlingsschule für Gastgewerbe und auch die Lehrlingsschule für Buchdrucker, bei denen beauftragte Direktoren angestellt sind. Das zu den Direktoren.

Herr Kollege Pasqualin hat ferner darauf hingewiesen, daß zwischen der Laufbahn, die hier für dieses Lehrpersonal vorgesehen ist, und der Laufbahn des übrigen Personals bei den Landesämtern ein Mißverhältnis herrscht, da z. B. Akademiker hier vom V. Grad bis in den IV. Grad vorrücken können, bei den Landesämtern hingegen vom V.

Grad auf den III. Grad oder Diplomierte im Lehrdienst mit dem VII. Grad anfangen und bis zum V. Grad gelangen können, während sie bei den Landesämtern, wenn ich richtig verstanden habe, ebenfalls mit dem VII. Grad beginnen, aber bis zum IV. Grad gelangen. Nun, dazu möchte ich kurz folgendes ausführen. Es scheint so, daß hier eine Benachteiligung des Lehrpersonals erfolgt, aber ich glaube auch sagen zu müssen, daß, wenn ich mich nicht täusche, sowohl die Akademiker wie auch die Diplomierten in diesem Berufe etwas früher anfangen. Wenn man außerdem die Tabelle betrachtet, so kann man feststellen, daß die Akademiker mit dem V. Grad anfangen, dann in den IV. Grad aufsteigen und als Direktoren I. Klasse sogar den III. Grad erreichen können. Selbstverständlich haben nicht alle diese Aussicht, aber mindestens sechs haben diese Möglichkeit. Die Laufbahn der diplomierten Lehrkräfte beginnt mit dem VII. und reicht bis zum V. Grad. Vielleicht kann aber jemand anderer darüber besser Auskunft geben als ich.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.): Io non ho la pretesa di dare spiegazioni migliori di quelle offerte dal collega Assessore Zelger, perchè mi ero preoccupato fundamentalmente dei primi rilievi fatti dal collega Pasqualin, un po' meravigliandomi del fatto che vengano presentati oggi in aula dopo che la legge è stata discussa in Commissione e che la tabella è stata approvata in Commissione. Io riconosco all'amico Pasqualin una particolare competenza come dipendente della Provincia per quanto riguarda la parte organici del personale, gradi ecc., competenza che io confesso sinceramente non ho. Quindi, per quanto riguarda gli ispettori, penso che il tema sia stato chiarito, che gli ispettori debbono essere tre e soltanto tre, uno per gruppo linguistico, come vuole la legge N. 15 originale, che oggi stiamo modificando, ma che non abbiamo modificata nella sua struttura fondamentale. Per cui qui mi pare che dubbi non ve ne siano. Le competenze sono rispettivamente del gruppo linguistico di lingua italiana per l'ispettore di lingua italiana, del gruppo tedesco per quello di lingua tedesca, del gruppo ladino per quello di lingua ladina. Non vedo quindi alcunissima remora o difficoltà che possa sorgere dal testo che noi presentiamo.

Altrettanto potrei dire per quanto riguarda la questione delle competenze degli Assessorati. Ha già chiarito il collega Zelger che per quanto riguarda il gruppo di lingua italiana non ci sono dubbi che tutta la materia è passata all'Assessorato neo-costituito di lingua italiana, dal quale direttamente dipende l'ispettore di lingua italiana. Per quanto

riguarda invece la parte di lingua tedesca ci sono due Assessorati che si compendiano. Può darsi benissimo che questa non sia ancora la soluzione ideale, d'altronde penso che l'avvenire possa anche riservare delle modifiche in proposito e dei miglioramenti in proposito.

Per quanto invece riguarda la questione della tabella che noi presentiamo, posso confermare che la tabella è fatta su misura, vale a dire riflettendo quella che è la situazione attuale che noi vogliamo rispettare per non turbare dei diritti acquisiti. Ecco perchè, collega Pasqualin, Lei trova 6 direttori di I. classe e 4 direttori; cosa illogica giustamente, perchè Lei dice che la piramide scende dall'alto verso il basso e certamente si allarga verso il basso. E' proprio perchè la situazione attuale è questa che noi abbiamo voluto rispettare la realtà; i numeri degli insegnanti tecnico-pratici, assistenti, segretari ecc. riflettono esattamente quelle che sono le esigenze odierne alla luce evidentemente della situazione attuale delle scuole, dei corsi ecc. Quindi, la tabella è stata studiata attentamente non da noi, che non siamo tecnici, ma dall'ufficio personale e per esso dal segretario generale, dott. Romen, naturalmente con la partecipazione degli ispettori competenti per settore. Questo mi pare che sia logico e pacifico.

La questione della corrispondenza dei gradi in verità io non l'ho nè vista, nè intravveduta, nè esaminata, perchè evidentemente ci siamo fidati dei tecnici che hanno preparato la tabella stessa. Se qui si nota da parte di competenti, Pasqualin od altri, che ci sono delle sperequazioni, siamo ancora in tempo per togliere queste sperequazioni e per garantire un trattamento pari a quello degli altri impiegati della Provincia, cosa che mi troverebbe senz'altro e subito consenziente. Naturalmente questo, tenuto conto della situazione attuale e tenuto conto, ad esempio, che non tutti gli insegnanti laureati possono adire al grado superiore di direttore o direttore di I. classe, perchè evidentemente qui bisogna fare i conti con i posti, che sono molto ma molto ridotti rispetto a quello che può essere invece il processo di carriera di un impiegato normale della Provincia. Tenuto conto di questo, ripeto, se si vuole operare qualche modifica migliorativa che trovi una sua legittima giustificazione, io mi dichiaro consenziente fin d'ora.

PASQUALIN (D.C.): Io sono grato delle delucidazioni. Purtroppo ieri non sono riuscito ad avere la legge originale, perchè il Consiglio ne aveva una copia soltanto a disposizione. Io desidererei ricevere una garanzia: i direttori vengono inquadrati nel grado IV.; se successivamente si rende vacante un

posto di grado III., secondo questa legge i direttori hanno solo la possibilità di passare al grado terzo con concorso pubblico, mentre ai dipendenti provinciali, in quanto essi hanno il ruolo aperto, è concesso il passaggio dal V. al IV. e con esami speciali, comunque sempre con concorso interno, al III. grado. Perciò mi pare che una volta che si fa una legge proprio perchè è lo stesso ente che amministra, sarebbe il caso anche di prevedere che venissero tutti trattati nello stesso modo soprattutto per quanto riguarda la carriera.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.): Sì, per dire soltanto che anche nello Stato avviene questo, perchè si passa dal grado inferiore a quello superiore attraverso concorso pubblico a tutti gli effetti. Devo inoltre esprimere una certa meraviglia per il fatto che questo problema non è stato assolutamente presentato da parte del sindacato, che non ne ha fatto cenno nelle sue ultime istanze rivendicative. Mentre si è preoccupato di altre questioni di importanza minore e riflettenti forse interessi più particolaristici, di questo problema non ne ha fatto alcun cenno, per cui noi eravamo sereni e tranquilli, coscienti di aver fatto il meglio in questo proposito.

PASQUALIN (D.C.): Signor Presidente, chiedo che per qualche minuto mi venga data la possibilità di consultare il segretario generale per questa specifica richiesta che ho fatto, anche consenziente l'Assessore Molignoni, il quale ha detto che se c'è una agevolazione da concedere è sempre d'accordo.

PRESIDENTE: Intanto possiamo proseguire con la discussione degli altri articoli. Perciò la votazione dell'art. 10 viene rinviata.

Wir stimmen über den Art. 10 nicht ab und gehen mit Art. 11 weiter.

#### Art. 11

*L'art. 31 della L.P. 5.9.1964, N. 15, è sostituito dal seguente:*

*« La concessione del trattamento economico dei gradi superiori a quello iniziale previsti per le singole qualifiche nella allegata tabella « A », si consegue alle condizioni e col maturarsi dell'anzianità utile di servizio richiesta per le promozioni a ruolo aperto del corrispondente personale di pari grado nei ruoli provinciali.*

*Gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti conseguono il trattamento economico del grado immediatamente superiore a quello iniziale previsto*

*per dette qualifiche nella allegata tabella « A » dopo tre anni di effettivo servizio di ruolo, semprechè in tale periodo non abbiano riportato note di qualifica inferiori a « distinto ».*

*Gli insegnanti tecnico-pratici conseguono inoltre il trattamento economico del grado VI provinciale, previsto nell'allegata tabella « A » dopo 6 anni di servizio effettivo nel grado immediatamente inferiore, semprechè nell'ultimo triennio non abbiano riportato note di qualifica inferiori a « distinto ».*

Wer wünscht zum Art. 11 das Wort? Niemand. Ich lasse darüber abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

#### Art. 12

*L'ultimo comma dell'art. 32 della L.P. 5.9.1964, N. 15, è sostituito dai seguenti:*

*« Al personale insegnante incaricato che non percepisca già gli assegni familiari in base ad altra attività svolta, spettano, inoltre, le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni in atto per il personale provinciale ed in proporzione alle ore di insegnamento, in conformità a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.*

*Per i direttori incaricati che non insegnano e per il restante personale incaricato non insegnante, con la deliberazione di incarico sarà stabilito anche il compenso globale da corrispondersi ai medesimi in relazione alla importanza del lavoro affidato, tenuto conto del carico orario ed entro i limiti massimi del trattamento iniziale spettante al corrispondente personale di ruolo ».*

ZELGER (S.V.P.): Ich möchte im Namen des Ausschusses vorschlagen, daß im letzten Absatz des Art. 12 die vom Landesausschuß vorgeschlagene Fassung beibehalten werden soll, nämlich: « tenuto conto del numero degli alunni della scuola ». Der Landesausschuß ist der Ansicht, daß dieser Zusatz unbedingt notwendig ist, weil das Gehalt eines beauftragten Direktors an einer solchen Schule auch von der Anzahl der Schüler abhängig sein muß. Deshalb ist der Landesausschuß der Meinung, daß man den Wortlaut: « tenuto conto del numero degli alunni della scuola », beibehalten soll.

PRÄSIDENT: Wer wünscht zu diesem Abänderungsantrag das Wort? Der Landesausschuß ist mit dem Text der Kommission nicht einverstanden, sondern will beim ursprünglichen Text bleiben. L. Abg. Unterpertinger.

UNTERPERTINGER (S.V.P.): Die Kommission



war der Meinung, den Zusatz « *tenuto conto del numero degli alunni della scuola* » streichen zu müssen, da man zur Überzeugung kam, daß das Personal wahrscheinlich der Anzahl der Schüler angepasst wird. Wenn somit jemand einen Auftrag bekommt, wird er seine 8 Stunden im Tag arbeiten müssen. Dann ist aber nicht einzusehen, daß er weniger verdienen soll, weil an der Schule weniger Schüler sind. Ich glaube, der Anzahl der Schüler muß die Anzahl des Personals angepasst werden, aber nicht das Gehalt des Personals. Bei einem Direktor, glaube ich, ist es durchaus möglich, daß er, wenn die Anzahl der Schüler klein sein sollte, gleichzeitig auch unterrichtet. Beim übrigen Personal heißt es ja ausdrücklich: « *per il restante personale incaricato non insegnante* ». Bei diesem Personal ist wohl anzunehmen, daß man Beamte nur dann anstellt, wenn sie vollbeschäftigt sind, aber man kann ihnen natürlich deswegen nicht weniger zahlen, weil weniger Schüler sind. In einem solchen Falle wird man eben weniger Personal einstellen müssen. Die Kommission hat diesen Standpunkt vertreten und ich kann daher, als Mitglied der Kommission, mit dem Vorschlag des Ausschusses nicht einverstanden sein.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.): Io volevo richiamare l'attenzione, proprio a proposito di questa richiesta della Giunta di mantenere la dizione « *tenuto conto del numero degli alunni della scuola* », sull'art. 11 della legge originaria N. 15, dove si precisa che: « *Alle scuole professionali per apprendisti con più di 450 alunni sono preposti di regola direttori di 1. classe, che sono dispensati dall'obbligo dell'insegnamento; alle scuole professionali per apprendisti con 200 fino 450 alunni sono preposti direttori; alle scuole professionali per apprendisti con meno di 200 alunni sono preposti di massima insegnanti incaricati della direzione, in possesso delle necessarie capacità organizzative e competenza didattica, scelti con preferenza fra il personale insegnante non di ruolo* ». Tutta questa materia, quindi, è regolata dall'art. 11 della legge N. 15 che ho testè richiamata. Quindi, noi non abbiamo nessuna ragione per togliere questa distinzione, per escludere cioè che il numero degli alunni sia una parte qualificativa di quello che è l'importanza del lavoro affidato al direttore. Per questo motivo chiediamo il mantenimento del testo, dal momento che poi è regolato nel caso contrario. Dovremmo, io penso, rivedere anche quello che è l'art. 11 originario della Legge N. 15. Non so se ho reso l'idea, se mi sono spiegato, e se il consigliere Unterpertinger è soddisfatto.

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Dann lasse ich über den Antrag des Landesausschusses abstimmen, den ursprünglichen Text des letzten Absatzes beizubehalten. Si vota sulla proposta della Giunta di mantenere l'ultimo comma del testo presentato dalla Giunta: mit Stimmenmehrheit abgelehnt. Respinta a maggioranza.

Ich lasse über den ganzen Art. 12 abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

#### Art. 13

*Il primo comma dell'art. 33 della L.P. 5.9.1964, N. 15, è sostituito dal seguente:*

*« Il personale di ruolo nonchè il personale con l'obbligo di insegnamento entro i limiti di orario di cui all'art. 13 della presente legge, col maturarsi della propria anzianità di servizio consegue il diritto agli scatti biennali della retribuzione ».*

Wünscht jemand dazu das Wort? Niemand. Wer ist mit diesem Artikel einverstanden: mit Stimmenmehrheit angenommen.

#### Art. 14

*L'art. 34 della L.P. 5.9.1964, N. 15 è sostituito dal seguente:*

*« Al personale insegnante che per inderogabili necessità di servizio presti ore di insegnamento oltre ai limiti massimi stabiliti dall'art. 13 della presente legge ed in genere al personale addetto alla formazione professionale che presti effettivamente servizio in ore non comprese nell'orario normale, quando sia preventivamente autorizzato o prescritto dalla Giunta provinciale, compete un'indennità per lavoro straordinario, calcolata secondo le norme vigenti per i dipendenti statati e nella misura massima di 30 ore mensili ».*

SPÖGLER (S.V.P.): Ich möchte nur kurz darauf aufmerksam machen, daß im deutschen Text immer wieder viele Fehler sind. Ich hatte bereits das letzte Mal Gelegenheit, darauf hinzuweisen und muß es nun auch bei Art. 14 wieder tun. Dort heißt es im deutschen Text, daß die Überstunden ein «Höchstausmass von 30 Wochenstunden nicht übersteigen dürfen». Ich möchte schon bitten, daß man auch beim deutschen Text darauf achtet, daß er richtig ist, denn ich glaube, wir haben das Recht, uns des deutschen Textes bedienen zu dürfen. Es darf daher nicht vorkommen, daß wir den italienischen Text benutzen müssen, weil der deutsche unbrauchbar ist. Im deutschen Text heißt es « 30 Wochenstunden », während es « 30 Stunden im Monat » heißen müßte.

PRÄSIDENT: Sie haben ganz recht, Dr. Spögler. Diese Übersetzungen müssen koordiniert werden. Die Übersetzungen werden vom Landesausschuß geliefert und wir korrigieren sie nicht mehr.

Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Ich lasse über Art. 14 abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

#### Art. 15

*Le norme transitorie, di cui all'art. 38 della L.P. 5.9.1964, N. 15, sono sostituite dalle seguenti:*

*« La prima copertura dei posti vacanti avrà luogo mediante concorso interno per titoli, al quale è ammesso il personale non di ruolo, assunto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della L.P. 7.10.1955, N. 3, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con mansioni corrispondenti od analoghe al posto messo a concorso, per il quale l'insegnamento costituisce l'attività professionale esclusiva e che sia in possesso dei requisiti richiesti, con esenzione dal limite di età.*

*Nei concorsi interni per titoli banditi per la prima copertura dei posti, il personale può in via eccezionale essere inquadrato anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè risulti che ne abbia svolto le funzioni, riportando almeno il giudizio complessivo di « distinto » e che abbia almeno 6 anni di servizio per i posti di direttore di 1° classe e di direttore, ed almeno 2 anni per il rimanente personale alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli insegnanti diplomati e tecnici e tecnico-pratici che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente comma, sono esclusi dall'ulteriore progressione nella carriera di inquadramento qualora risultino sprovvisti del titolo di studio e della qualificazione professionale richiesta dall'art. 5, lett. c) e d) della presente legge.*

*Un secondo concorso interno sarà riservato al personale in servizio il 1.1.1965 e che abbia prestato almeno due anni di servizio presso le scuole professionali della Provincia alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dal carico orario e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, con esenzione dal limite di età.*

*Alla prima copertura dei posti di ruolo di ispettore provinciale per la formazione professionale, la Giunta provinciale potrà provvedere mediante chiamata diretta di persona che, essendo in possesso del titolo di studio richiesto, sia ritenuta particolarmente idonea per il servizio scolastico prestato presso le scuole professionali della Provincia o presso scuole secondarie dello Stato.*

*Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi il servizio corrispondente od analogo e quello di insegnamento entro i limiti di orario di cui all'art. 13 della presente legge precedentemente prestato nelle scuole professionali presso la Provincia è riconosciuto per intero e quello prestato presso scuole statali è riconosciuto fino alla misura massima di dieci anni agli effetti della progressione economica nel grado e nella carriera. Il servizio prestato con orario di insegnamento ridotto, ma comunque non inferiore a 9 ore di insegnamento settimanale è riconosciuto per metà agli stessi effetti. Non è ammesso il cumulo di servizi contemporanei.*

*Ai vincitori dei concorsi pubblici che saranno banditi per la prima copertura dei posti di direttore ed insegnante che risulteranno vacanti dopo l'applicazione delle presenti norme transitorie, il servizio precedentemente prestato presso scuole statali o provinciali con un orario d'obbligo non inferiore a 9 ore settimanali viene riconosciuto fino ad un massimo di anni dieci agli effetti della progressione economica nel grado e nella carriera. Non è ammesso il cumulo di servizi contemporanei ».*

Sono stati presentati alcuni emendamenti da parte della Giunta: il primo intende sostituire nel testo della Commissione al terzo comma dell'art. 15 le parole: « purchè risulti che ne abbia svolto le funzioni » con il testo: « purchè risulti che ne abbia svolto lodevolmente le relative funzioni »;

il secondo emendamento dice: « Stralciare al terzo comma la parola « diplomati », e sostituire la dizione: « sono esclusi dall'ulteriore progressione nella carriera di inquadramento » con il seguente testo: « possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello iniziale della carriera di inquadramento ... »;

il terzo emendamento intende sostituire le parole « almeno due anni » con « almeno tre anni », nel testo della Giunta che rimane.

Wer wünscht dazu das Wort? L. Abg. Prof. Zelger.

ZELGER (S.V.P.): Zu den Abänderungsvorschlägen, welche der Ausschuß unterbreitet hat, möchte ich folgendes sagen: Was den ersten Abänderungsvorschlag betrifft, glaube ich, ist nichts hinzuzufügen. Vom Landesausschuß wird der Text der Kommission angenommen; nur soll « lodevolmente » hinzugefügt werden, so daß es, wie im Originaltext des Landesausschusses, heißt: « svolto lodevolmente le relative funzioni ».

Bezüglich des Abänderungsvorschlages, daß das Wort « diplomati » zu streichen ist, vertritt der Landesausschuß die Meinung, daß das sinngemäss



ist, denn die « *diplomati* » rücken sowieso vor, wenn sie ein Diplom haben. Unter « *diplomati* » sind ja immer jene mit einem Abiturzeugnis gemeint. Somit ist dieses Wort gegenstandslos. Dieser Artikel ist in erster Linie für jene geschaffen, die nicht das Abgangszeugnis einer höheren Mittelschule haben, und soll vor allem für die « *insegnanti tecnici* » und « *tecnici pratici* » angewendet werden.

Über das Wort « *ulteriore* » sind Unklarheiten entstanden, denn hier heißt es « *sono esclusi dall'ulteriore progressione nella carriera di inquadramento* ». Das muß zur Auslegung führen, daß sie überhaupt nicht mehr vorrücken können. Der Ausschuß hingegen ist der Meinung, daß sie nicht unbedingt bis in den VI. Grad vorrücken müssen, aber zumindest vom VIII. in den VII. aufsteigen können. Deshalb hat man folgenden neuen Text vorgeschlagen: « *possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello iniziale della carriera di inquadramento* », damit sie zumindest einen Grad vorrücken können. Das ist, meines Erachtens, billig und recht und war bereits im vorhergehenden Gesetz Nr. 15 vorgesehen.

Die letzte Abänderung betrifft den nächsten Absatz, wo der Ausschuß vorschlägt, den ursprünglichen Text beizubehalten, aber von zwei auf drei Jahre zu gehen.

FIORESCHY (Assessor für Industrie, Handel, Handwerk und Fremdenverkehr - S.V.P.): Ich habe mich gewundert, daß die Kommission, die sonst sehr darauf aus ist, wenn auch in lobenswerter Weise, Maßarbeit zu liefern, gerade bei dieser Übergangsbestimmung das zweite Komma abgeändert hat. Diese Abänderung ist auch vom Ausschuß nach einer langen Debatte angenommen worden, obwohl ich dagegen war. Diese Abänderung trifft eine einzige Person und zwar, um es offen zu sagen, den Direktor der Berufsschule in Bruneck. Dieser Mann ist Handwerksmeister und hat seit 12 Jahren in lobenswerter Weise Dienst geleistet. Er hat die Schule aus dem Nichts aufgebaut und sie zur heutigen Blüte geführt. Ich sage Blüte, denn mit der Berufsschule in Bruneck ist es heute gut bestellt. Mit dieser Übergangsbestimmung wird dieser Mann zurückgeworfen und hat nur mehr die Möglichkeit, als Assistent, als sogenannter « *assistente tecnico* » eingebaut zu werden. Das ist ihm gegenüber eine « *capitis diminutio* » sondergleichen und eine Ungerechtigkeit, meines Erachtens.

Andererseits hat man sich in der Kommission daran gestoßen, daß dieser Mann mit einem Volksschulzeugnis, obwohl er Handwerksmeister ist, in einen Grad aufsteigen kann, für den es ein Doktorat

braucht. Man hat sich daher irgendwie an dieser Bestimmung gestoßen und gesagt, er würde zu viele Grade überspringen. Im grossen und ganzen aber muß man mit den Übergangsbestimmungen, meine Herren, den « *status quo* » irgendwie der heutigen Lage anpassen, wenn es nicht grundsätzliche Erwägungen unmöglich machen. Ich habe mich daher über diesen Abänderungsantrag gewundert und mich auch im Ausschuss gegen seine Annahme ausgesprochen. Ich betrachte ihn als eine Ungerechtigkeit dieser Person gegenüber, zumal man bei verschiedenen anderen Gelegenheiten einen Modus gefunden hat, um die Beamten ihrer Position entsprechend einzustufen. Auch in der Landespersonalordnung sind verschiedene Artikel enthalten, die auf einzelne Personen abgestimmt sind. Man wird mir entgegenhalten, daß man dort nur einen Grad übersprungen habe, während man hier zwei oder drei Grade übergehen müsste. Jedenfalls hat man das Leistungsprinzip schon bei der Landespersonalordnung und bei anderen Gelegenheiten angewandt und ich sehe deswegen nicht ein, warum es in diesem Falle nicht Anwendung finden sollte.

GOUTHIER (P.C.I.): Signor Presidente, signori colleghi, senza dubbio l'art. 15, che stiamo esaminando, è l'articolo fondamentale unitamente all'art. 5 della legge, in quanto pone concretamente le basi di avvio di questa legge e si sa che una volta che l'impostazione sul piano dei fatti, delle cose concrete è stata data, prima di smuovere questi fatti e queste cose che si sono già realizzate passa un bel po' di tempo.

Questo art. 15 pone molte questioni, tutte assai importanti, perchè dà, ripeto, l'avvio e la sintesi completa sul piano della realizzazione delle norme precedenti. Innanzitutto questo articolo parla della prima copertura dei posti vacanti che avrà luogo mediante concorso interno per titoli, al quale è ammesso il personale non di ruolo assunto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della L.P. 7.10.1955, N. 3. A questo proposito mi sembra che sia un dato assolutamente certo, assolutamente oggettivo che questa prima copertura di posti vedrà l'ingresso nei ruoli di tre o al massimo di quattro insegnanti di lingua italiana. Dalle informazioni che ho assunto ho avuto questi dati. Lungi da me l'idea di dire che pochi quelli di lingua italiana quanti quelli di lingua tedesca. Non è questa considerazione che voglio fare, ma volevo riallacciarmi soltanto a quanto da me detto in precedenza nella discussione generale di questa legge e cioè se noi oggi ci troviamo in questa condizione che al primo concorso solo tre o quattro insegnanti di lingua italiana entrano

nei ruoli, ciò deriva dalla politica errata in precedenza seguita di frantumazione, di atomizzazione, perchè mi sembra, l'Assessore può contraddirmi, che questo numero esiguo deriva dal fatto, sempre se le informazioni assunte sono vere, che nessun insegnante italiano, salvo questi, poterono raggiungere l'orario delle 18 ore settimanali. Prima questione.

Seconda questione assai importante e sulla quale ha parlato con encomiabile schiettezza l'Assessore Fioreschy poc'anzi, la questione affrontata nel secondo comma, dove si apre una abbondante parentesi per porre delle deroghe alla norma di cui all'art. 3. Si disse nella discussione generale del problema che nella situazione dei titoli, delle possibilità di avanzamento, delle qualifiche e così via, si doveva tener conto di due fattori: un fattore di competenza e preparazione del docente nel ramo nel quale avrebbe dovuto esercitare le sue mansioni, e secondo fattore, quello del riconoscimento dei diritti acquisiti, cioè di questo stato di fatto già esistente, di questa pratica già esercitata negli anni passati da questi insegnanti, che non sarebbe giusto buttare sul lastrico. Ora, mi sembra che la soluzione data a questo problema non sia giusta, in quanto l'esigenza del ritaglio, del vestito ad hoc, ad personam, — la frase è stata usata proprio nella scorsa seduta dall'Assessore Fioreschy — ha pesato in modo determinante, specialmente nella stesura presentata dalla Giunta. Quando si dice: « *Nei concorsi interni per titoli banditi per la prima copertura dei posti di direttori di 1ª classe, di insegnanti tecnici e tecnico-pratici e di assistenti si potrà prescindere in via eccezionale dal possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della presente legge, purchè risulti che il concorrente abbia svolto lodevolmente le relative funzioni...* » ecc. ecc., è evidente che ove si fosse mantenuta questa dizione, si sarebbero aperte delle porte un po' troppo ampie.

L'art. 3 per i direttori di prima classe prescrive il diploma di laurea; per gli insegnanti tecnici il diploma di scuola media superiore o licenza di scuola media inferiore e così via; in questa visione, ove non si pone un limite in basso, sembra — mi riferisco sempre alla dizione originaria della Giunta — che addirittura direttore di 1ª classe avrebbe potuto essere uno con la licenza di scuola media inferiore, laddove nella stesura della Commissione, se ben ho compreso, perchè il meccanismo richiede una notevole attenzione ed è tipicamente scolastico, medioevale, c'è questo limite in basso.

Ora, io dico, qui veramente la stesura originaria della Giunta è qualcosa di non accettabile. C'è troppo squilibrio. Come si fa a mettere un direttore di 1ª classe con la licenza di scuola media inferiore e poi

prevedere degli insegnanti che sono laureati, perchè qui si hanno insegnanti laureati? Insomma, io ammetto l'esigenza di sistemare una persona che ha lavorato in un certo posto, di non dire: va fuori dai piedi, rimani qui; però bisogna vedere le conseguenze, gli effetti dal punto di vista didattico, umano, psicologico, perchè un direttore se non ha una certa qualifica, un certo titolo di studio, che possibilità di influenza, di direzione didattica, di prestigio può avere nei confronti di insegnanti che hanno un titolo di studio di gran lunga maggiore? Come fa un direttore con la scuola media inferiore a farsi rispettare, a dirigere degli insegnanti laureati?! Ma questo non è possibile, non può avere gli strumenti intellettuali in mano questa persona. Avrà un diritto acquisito, sarà necessario dargli un posto per non perdere quest'uomo, per non gettarlo sul lastrico, però stiamo attenti che dal punto di vista professionale, dal punto di vista didattico, questo sarà inefficiente. Non può dare quello che deve dare. Sono questi squilibri, questi scompensi di fondo che balzano in modo evidente agli occhi, perchè nella dizione originaria della Giunta si prescinde praticamente dal titolo di studio e per quanto riguarda la lett. d) si prescinde addirittura dal titolo di licenza elementare. Mi sembra che questo sia un adattamento eccessivo del vestitino agli interessati; mi sembra che in questo modo veramente si sia voluto non dico favorire, ma venire incontro ad esigenze personali. Io faccio questo discorso, signori colleghi, da un punto di vista puramente oggettivo, perchè non conosco nemmeno una persona che si trova in queste condizioni di aspirante direttore di 1ª classe. Dico però che il testo originario della Giunta è un testo pessimo e inaccettabile.

Qual'è la modifica apportata dalla Commissione? E' una modifica migliorativa certo, in quanto pone un limite in basso, nel senso che il direttore di prima classe può non avere la laurea, però deve avere il diploma di scuola media superiore, se ben comprendo. Anche questa impostazione non è adeguata. Prendiamo la qualifica dei direttori: lett. b) all'art. 3: « *diploma di scuola media superiore o titolo equipollente* ». Per questa norma transitoria il direttore, secondo la stesura della Commissione, deve almeno avere il diploma di scuola media inferiore, più i 6 anni di anzianità, però anche qui ci si trova di fronte allo scompenso di cui dicevo prima: un direttore, cioè colui che ha il compito di dirigere, di guidare pedagogicamente una scuola, dei corsi, visto che siamo in tema di corsi, può avere alle sue dipendenze dei laureati? Questo, per me, è veramente una cosa strana che non so come nella pratica si possa armonizzare, perchè io non penso che un lau-

reato, anche quello più cosciente dei propri limiti, anche il laureato che ha strappato il titolo dopo anni e anni di università, di fronte ad una persona che ha la terza media, anche se questa terza media è collaudata, verificata da una lunga pratica, non può avere quel rispetto, quel senso di subordinazione che ci deve essere nel quadro di una organizzazione scolastica sia completa, sia incompleta, com'è la nostra. Quindi, la Commissione ha certamente migliorato un po', però questi squilibri che ingenerano e ingenereranno disagio, rimangono assai gravi. Io penso che le parole che dissi nella prima seduta, cioè quelle di un indirizzo frammentario, di una aderenza eccessiva, sacrificando l'esigenza della oggettività, della competenza, sia ancora l'indirizzo dominante in questa legge.

Vorrei poi alcuni chiarimenti sul problema del titolo o qualifica di maestro artigiano. Mi sembra, se ben so, che questo non è un titolo ufficiale, comunque di questo titolo di maestro artigiano beneficiano i titolari di aziende e non possono beneficiare i dipendenti. Anche qui, un titolare di azienda che entra nei ruoli in base all'art. 3 e attraverso l'art. 15, usufruendo di questo titolo di maestro artigiano viene poi ad avere due posti: quello di titolare di azienda e quello di docente, di insegnante.

Altro problema che ho sollevato nella discussione generale è quello della chiamata del primo ispettore provinciale o dei primi ispettori provinciali. Gli Assessori mi risposero sostenendo la difficoltà di reperire questa persona di ispettore con questi compiti elevati, l'esigenza che questa persona abbia, rivesta una particolare competenza originaria e quindi gli Assessori competenti giustificarono questo metodo della chiamata. Io penso che a ricoprire questo incarico logicamente dovranno essere persone qualificate, altamente qualificate, non dico di docenti universitari, ma professori di scuola media superiore. Se noi guardiamo da un punto di vista economico il trattamento riservato a questo professore di scuola media superiore ipotizzato come futuro ispettore e vediamo quello riservato appunto agli ispettori della Provincia, senza dubbio emerge che un ispettore della Provincia ha, dal punto di vista retributivo, un trattamento di gran lunga superiore a quello riservato nella carriera statale ad un professore di scuola media superiore. Ora, da un punto di vista retributivo, economico, io penso che gli incentivi ci siano per passare dalla carriera statale alla carriera provinciale, anche per queste persone che oggi occupano nello Stato un posto di insegnante nella scuola media superiore. Può darsi che ci sia qualche dubbio per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, cioè l'insegnante di scuola statale può avere delle remore

ad entrare nei ruoli della Provincia in quanto corre il pericolo di perdere il trattamento previdenziale sino allora acquisito, però io ritengo che anche qui si potrebbe trovare una strumentazione tecnica in modo da eliminare questa remora e mi sembra, anzi, che sia in iter una forma di unificazione — forse questo iter sarà molto lungo — dei trattamenti previdenziali.

Un'altra questione che si riallaccia a questa ed in particolare al secondo concorso per titoli, è quella relativa agli insegnanti tecnico-artigianali oggi espulsi dalle scuole in gran numero in seguito alla riforma della scuola media. Il signor Assessore mi assicurò la scorsa volta, rispondendo a questo aspetto della questione da me sollevato, che queste persone, che hanno prestato servizio per lunghi anni anche alle dipendenze delle scuole statali, e che oggi in gran numero si trovano sulla strada, avrebbero potuto concorrere non al primo, ma, se ho ben capito, al secondo o al terzo...

CONSIGLIERE: Al terzo.

GOUTHIER (P.C.I.): Ecco, al terzo concorso. Però questo poter concorrere al terzo significa rimandare la questione un po' alle calende greche, in quanto, sempre se i dati di cui sono in possesso sono esatti, col secondo concorso i posti di ruolo verranno occupati. Se il signor Assessore mi dice di no, io ne prendo atto e sono ben contento, perchè se ci sono più posti che rendono possibile la sistemazione anche di questa gente meritoria, meglio, la situazione è migliore.

Per quanto riguarda le ripartizioni delle materie, il signor Assessore e la prof. Menapace sottolineano l'esigenza di mantenere, di salvaguardare a questa legge un carattere di elasticità. Siamo in una fase ancora iniziale, per molti versi sperimentale, non sappiamo quale sia il ritmo, il processo di realizzazione, il processo di sviluppo di questa scuola, quindi adatteremo di concorso in concorso, vedremo nei bandi di fissare i posti e le materie. Questa esigenza di elasticità mi sembra debba essere tenuta senz'altro presente, però, è evidente che vi sono anche qui degli scompensi tra materia e materia e quindi tra insegnanti e insegnanti, che debbono essere analizzati e debbono essere risolti. Se le mie informazioni sono esatte, ci sono dei ragionieri o periti che insegnano italiano e così via; cito uno scompenso più evidente, che risalta maggiormente agli occhi. E' evidente che queste cose vanno risolte, che si deve far sì di indirizzare nei singoli posti riservati a quelle materie: italiano, merceologia e

così via, persone che abbiano una competenza in quelle materie. Il perito industriale dovrà insegnare materie tecniche, scientifiche, meccaniche e così via; invece per le materie letterarie sarà, mi sembra, d'uopo, opportuno rivolgersi e far sì che accedano laureati, se ci sono tanto meglio, ma non credo che saranno molti, o quanto meno gente fornita di maturità classica, che ha seguito un indirizzo di studio umanistico. Questi sono i rilievi che volevo fare: alcuni rilievi di fondo, altri che sono domande alle quali spero che gli Assessori competenti mi risponderanno in senso positivo, nel senso più consono alle esigenze degli insegnanti e delle scuole stesse.

**MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.):** Su questo art. 15 la discussione mi pare si sia fatta un po' estesa, perchè, come diceva giustamente il consigliere Gouthier, è l'articolo fondamentale della legge per quanto riguarda il futuro inquadramento del personale e prevede evidentemente delle condizioni particolari relative sia alla prima copertura dei posti, sia ai concorsi propriamente detti per titoli, come questo secondo concorso a cui si fa cenno nella pag. 8. Io non intendo affrontare tutte le questioni che sono state sollevate in questa sede e su questo articolo, anche perchè penso che qualcuna, come quella sollevata dal collega Assessore Fioreschy, sia un po' di pertinenza del gruppo linguistico tedesco e quindi la lascio molto volentieri al collega Assessore Zelger. In Giunta io ho preso la mia posizione, che ho ritenuta quella giusta, legittima, logica, come l'hanno assunta molti altri, ed anche in questa sede manterrò la stessa posizione.

Io mi vorrei piuttosto soffermare un momento, e qui sento di doverlo fare, anche per rispondere al consigliere Gouthier, che mi ha chiamato in causa più volte, su quello che riguarda il quarto comma dell'art. 15. E' cioè il fatto che la Giunta intende ritornare sul proprio testo a proposito del secondo concorso per titoli, portando quei due anni di servizio presso le scuole professionali della Provincia a tre anni e dire i motivi, le ragioni per le quali così ci siamo orientati, dopo lunga discussione ed un esame particolare della situazione attuale. Concordo pienamente con il consigliere Gouthier quando dice che per il secondo comma e cioè « la prima copertura dei posti vacanti... » ecc., ben pochi saranno i posti. Mi pare che facesse accenno a cinque...

**GOUTHIER (P.C.I.):** A tre.

**MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.):** Io Le dirò che forse si ridurranno ad uno o due quelli

di lingua italiana che potranno essere inseriti attraverso quel comma. Giustizia però vuole che lo si ponga evidentemente, perchè veramente è un diritto acquisito, anche se non riguardasse nessuno, ma il principio cioè di diritto, che è quello posto dalla Legge 7.10.1955, N. 3, della quale il gruppo di lingua italiana non ha fruito in passato e che potrebbe ora fruire in misura molto, ma molto ridotta, addirittura si potrebbe parlare di unità nel vero senso della parola.

Ma io ho notato una preoccupazione nel consigliere Gouthier, una preoccupazione che vorrei veramente sfatare alla luce della situazione attuale. Nella discussione generale di questa legge ho detto che io non posso, non devo guardare al passato e cioè a tutta quella che è stata la situazione passata, ma devo piuttosto guardare alla situazione futura, che è quella in sostanza che oggi pone anche una mia responsabilità personale dal momento che è stato costituito l'Assessorato. E' inutile dire che per il passato tutto quello che riguardava queste scuole, questi corsi ecc., in particolare per quanto riguardava il personale, si trattava di personale che con maggiore o minore competenza specifica, vedi titolo di studio, vedi competenze tecniche ecc., svolgeva un lavoro che diventava un lavoro un po' integrativo di quello che era il lavoro originario presso lo Stato, presso altri enti ecc. Io non voglio con questo sottolineare il concetto che è stato espresso dal consigliere Gouthier con il termine clientelistico o clientelismo, ma devo dire che necessariamente la situazione era questa, perchè non c'era chi sentisse nè l'incentivo, nè l'interesse per mettersi a disposizione della scuola provinciale così come essa era impostata e con le prospettive che poteva dare nel 1950, all'epoca della sua costituzione e giù nel decennio 1950-1960.

Soltanto oggi si profila una regolamentazione di questa scuola e un suo assestamento che fa guardare qualcuno ad essa con un interesse molto maggiore del passato e quindi con evidente sguardo benevolo verso la scuola stessa, perchè adesso si va verso una sua strutturazione più completa e verso quello che è la creazione dell'organico del personale. Oggi c'è chi può sentire l'interesse per essere inquadrato in questi ruoli e chi può vedere ed intravedere una sua carriera avvenire con una certa tranquillità e serenità, però, e qui voglio rispondere al consigliere Gouthier, non crediate — parlo sempre del gruppo di lingua italiana — che qui ci sia una concorrenza eccessiva, perchè si escludono automaticamente da sè tutti quelli che hanno già un posto di ruolo nello Stato o in enti comunque parastatali, e che hanno già un certo processo di carriera

acquisito. State tranquilli che quelli, specie se è gente che ha già una certa anzianità di carriera, vedi i 10 anni, 12, i 15 o i 20 anni, e che quindi ha già acquisito dei diritti in materia pensionistica, in materia previdenziale e assistenziale, difficilmente troncheranno questo loro processo di carriera per partire ex-novo in una carriera del tutto nuova ed iniziale, anche se offriamo loro quel beneficio del riconoscimento dei 10 anni prestati. E questo per evidenti ragioni di carattere economico, di carattere di sicurezza e quindi di carattere ed interesse personale. Quindi, questo processo di interesse verso questa scuola si limiterà ai nuovi laureati o nuovi diplomati che sono all'inizio della carriera, che mancano evidentemente degli altri requisiti, vedi il requisito dell'esperienza ecc.

Ecco perchè noi dobbiamo fare ricorso a questi chiamiamoli pure espedienti, perchè nè col primo concorso, nè col cosiddetto secondo concorso, siamo certi e convinti che riusciremo non solo a coprire il completo dell'organico del personale necessario, ma neppure una parte molto considerevole. Riusciremo probabilmente a portare qualcuno nei ruoli, qualcuno che ha già un'esperienza maturata in questo campo, che ha già prestato un lodevole servizio negli anni passati. Ecco perchè la Giunta è venuta nella determinazione di mantenere il secondo comma della pag. 8, che chiede soltanto i tre anni di servizio presso le scuole professionali della Provincia, cioè per una ragione di giustizia e per una ragione anche di concorso di personale. Credetelo, non illudiamoci, la cosa è estremamente difficile. Noi dobbiamo inquadrare tutti quelli che hanno insegnato lì dentro, quelli di ruolo o non di ruolo che hanno prestato un certo servizio e quindi diciamo almeno tre anni, perchè il porre il limite all'1.1.1965 vuol dire escludere quello che ha insegnato dal 1950 al 1964, magari per 14 anni e prendere soltanto quello che insegna dal 1965, cioè che da quella data è in servizio. E qui la sperequazione sarebbe enorme; se parliamo di diritti acquisiti, cerchiamo di riconoscere questi diritti acquisiti dentro i limiti della ragionevolezza un po' a tutti, e non soltanto ad usum delfini, ad una persona o a tre persone o a cinque persone. Questa estensione poi è indispensabile, perchè ci possa essere un certo concorso di personale, concorso che, ho detto prima, ritengo non sia esuberante assolutamente e non mi lusingo neppure sia molto, molto considerevole.

Questi chiarimenti io dovevo dare, perchè mi pare che siano stati richiesti dal consigliere Gouthier e siccome non voglio far perdere del tempo eccessivo, anche se la discussione può essere di un certo interesse, debbo fare ancora alcune precisazioni

a proposito di quella osservazione fatta dal consigliere Gouthier circa gli insegnanti che oggi, per la scomparsa degli avviamenti al lavoro, si trovano in una posizione di disagio.

Intanto vorrei dire che molti di questi sono di ruolo ed evidentemente non hanno problemi, perchè restano nel ruolo dello Stato ed anche con la decadenza della scuola vengono trasferiti ad altri settori, vedi istituti professionali, vedi scuole medie uniche ecc.; c'è invece il personale fuori ruolo che ha prestato un lungo servizio al quale noi dobbiamo guardare con interesse oltretutto, non solo con un senso di umanità, il che sarebbe poco in sostanza, ma anche con un certo interesse per l'esperienza da quel personale maturata e per aprire loro la possibilità di adire a questa carriera. Io dico che con il terzo concorso, e non faccio mistero evidentemente che il primo ed il secondo li esclude, essi avranno tutte le possibilità di inserirsi, quando cioè si saranno salvaguardati gli interessi di quei pochi che già hanno un diritto precedentemente acquisito in queste scuole. Mi auguro che con questo terzo concorso si possa, attraverso questo personale, completare l'organico del personale e dare alla scuola stessa quella strutturazione di cui veramente ha bisogno e che ci possa poi lasciare completamente tranquilli. Ecco il perchè quindi di quella certa elasticità di cui si è parlato nell'altra seduta ad opera della prof. Menapace e da parte anche mia, non per adattare i concorsi alle persone, ad hoc, ma per la necessità che la situazione reale crea e contro la quale sarebbe inutile cozzare. E' evidente, consigliere Gouthier, che coi concorsi si eliminano quelle sperequazioni che si sono osservate fino ad oggi, anche circa le cattedre, la consistenza della cattedra e la destinazione dei titoli e delle materie rispettive, perchè i concorsi saranno fatti per cattedra: cattedra di italiano, storia e geografia; cattedra di materie tecniche, vedi dattilografia, stenografia o altre materie ecc. Allora scompariranno quegli scompensi che sono esistiti su larga scala fino a ieri, che oggi sono in un certo qual modo assai ridotti. Qui mi soffermo, perchè non vorrei si dicesse che stia facendo un autoincensamento, che non ho nessuna intenzione di fare, perchè mi rendo perfettamente conto che la situazione è ancora abnorme, non è ancora normalizzata e quindi non ho da cantare gloria per nessun conto. Oggi la situazione è molto migliore rispetto al passato e domani sarà definitivamente risolta attraverso i concorsi regolari che vedranno un instauramento di cattedre vere e proprie con la loro materia specifica, con i loro titoli specifici richiesti.

PASQUALIN (D.C.): Va dato atto all'Assessore Molignoni della serietà con la quale intende operare nella strutturazione delle scuole professionali ed è bene quanto è stato detto e cioè che non verranno presi insegnanti che hanno altro incarico.

Per quanto riguarda l'art. 15 che stiamo discutendo, noi sappiamo che le norme transitorie devono fotografare — ci è stato assicurato che lo fanno — la situazione oggi esistente, riconoscendo dei diritti consolidati al personale che da anni presta servizio in queste scuole.

Per quanto riguarda il secondo comma della norma transitoria, la Commissione è lieta che sia stata accettata dalla Giunta, perchè la Commissione ha tolto questa modificazione esattamente dall'art. 136 della legge N. 6 del personale.

Per quanto invece riguarda il terzo comma e cioè la data di decorrenza per poter partecipare al concorso per titoli ed esami, vorrei rilevare che nel testo della Giunta è stato ommesso, probabilmente per un inconveniente che può anche capitare, tutto il personale di segreteria, per cui si dice: « *Un secondo concorso per titoli ed esami sarà riservato a tutti coloro che abbiano prestato almeno 2 anni di servizio presso le scuole professionali, indipendentemente dal carico orario...* ». Ora, questo « *carico orario* » presuppone probabilmente il personale insegnante, perciò bisogna dare la possibilità anche al personale di segreteria, al personale amministrativo, che da anni presta servizio in questa scuola, di venire inserito, togliendo quindi possibilmente quelle parole « *indipendentemente dal carico orario* » o cercando una dizione diversa, a meno che non ci venga precisato che si intende inserire anche questo personale. Però una volta che si fa la legge, è meglio farla il più chiara possibile, perchè poi la Corte dei Conti potrebbe rilevare che il personale amministrativo in genere fa un certo orario e che non fa le 18 ore o le 24 come il personale insegnante.

Un secondo fatto riguarda la possibilità di partecipare a questo concorso del personale che, come aveva suggerito la Commissione, il 1.1.1965 avesse prestato due anni di servizio dalla data di entrata in vigore della legge. La Giunta propone che questi due anni vengano portati a tre. Noi sappiamo, almeno per quanto riguarda il gruppo linguistico italiano, che una di queste scuole è stata messa in funzione soltanto da due anni. Questo personale, che è personale che ha dei diritti consolidati, potrebbe anche trovarsi nella difficoltà di non aver maturato i tre anni di servizio alla data nella quale la legge entra in vigore, perciò penso, proprio per dare la possibilità a questo personale di partecipare al concorso, se non sia il caso di rivedere la dizione in modo che

non all'entrata in vigore della legge debbano aver maturato tre anni di servizio, ma alla data dei concorsi, precisando però che i concorsi non possono venire effettuati prima del mese di maggio o giugno, cioè alla data di maturazione dell'anzianità da parte di questo personale. Io desidererei dall'Assessore competente questa precisazione.

ZELGER (S.V.P.): Nach den Ausführungen des L. Abg. Dr. Molignoni möchte ich auf verschiedene Punkte nicht mehr eingehen, zumal auch die Meinung des Landesausschusses schon dargelegt worden ist. Aber vielleicht ist es doch notwendig, das eine oder das andere noch zu erwähnen.

Von Herrn Dr. Gouthier wurde darauf hingewiesen, daß mit diesem ersten Wettbewerb für den Großteil der hauptamtlichen Lehrkräfte der deutschen Volksgruppe eine Regelung des bisherigen Anstellungsverhältnisses erfolgt. Was die italienische Sprachgruppe anbelangt, bin ich mir im klaren, daß damit nur für einzelne Lehrkräfte eine Regelung getroffen wird. Wie ich gehört habe, sollen es nur eine oder höchstens zwei sein. Dazu möchte ich nun folgendes sagen: Es ist einmal eine Tatsache, daß es bei Errichtung dieser Schulen, die nun schon Jahre zurückliegt, im Bereich der italienischen Sprachgruppe nicht möglich war, hauptamtliches Personal zu finden. Mit diesem ersten Wettbewerb soll aber jenes Personal eingestuft werden, welches schon seit Jahren seine ganze Tätigkeit und seine ganze Arbeit hauptamtlich diesen Schulen gewidmet hat.

Nun etwas zur zweiten Frage: ob Herr Direktor Auer eingegliedert werden soll oder nicht. Mein Kollege Dr. Fioreschy hat bereits den ganzen Sachverhalt erörtert und darauf hingewiesen, welche Verdienste sich Herr Direktor Auer um die deutsche Berufsschule in Bruneck erworben hat. Ich möchte besonders betonen, daß er sich zu einer Zeit für diese Schule zu Verfügung gestellt hat, wo keine Akademiker bereit waren, sich zur Verfügung zu stellen und ihre Tätigkeit dieser Schule zu widmen. Das ist der Sachverhalt. Herr Direktor Auer würde es wirklich verdienen, daß man ihn einstuft. Andererseits bin auch ich, so wie Dr. Gouthier, der Auffassung, daß es nicht gut angeht, Personen, die nur die untere Mittelschulbildung haben, oder, wie in diesem Falle, sogar nur die Volksschule besucht haben, rangmässig so hoch zu stellen, daß sie über Lehrpersonal gebieten, welches eine viel höhere Ausbildung hat. Dicsbezüglich bin ich ganz Ihrer Meinung und deshalb hat der Landesausschuß auch an der Formulierung der Kommission festgehalten.



Ich habe meinen persönlichen Standpunkt zu dieser Frage bereits dargelegt und werde mich der Stimme enthalten.

Ein dritter Punkt, den Herr Dr. Gouthier aufgezeigt hat, bezog sich auf jene Lehrkräfte, die ein Meisterdiplom besitzen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, so wollte er damit sagen, daß Personen, die bereits einen Betrieb führen, nicht hauptamtlich angestellt werden sollten. Ich bin auch dieser Auffassung, aber ich glaube, daß es keine solche Lehrkräfte gibt, die ein Meisterdiplom besitzen und hauptamtlich angestellt sind. Es gibt wohl Lehrkräfte mit einem Meisterdiplom, aber diese unterrichten nur einige Stunden, sind also nicht hauptamtlich in der Schule tätig. Wenn sie aber nur einen Lehrauftrag von einigen Stunden haben, dann werden sie auch nicht eingestuft, denn Voraussetzung für die definitive Anstellung ist die hauptamtliche Tätigkeit, d.h. eine Lehrtätigkeit von wenigstens 18 Wochenstunden. Ich glaube nicht, daß es Personen gibt, die einerseits den vollen Lehrauftrag in der Schule erfüllen und andererseits auch noch einen eigenen Betrieb führen. Diese Lehrkräfte sind nur mit einigen Unterrichtsstunden in besonderen Fächern betraut.

Beim nächsten Punkt, der Berufung des Inspektors, hat L. Abg. Dr. Gouthier einige Bedenken geäußert und die Ansicht vertreten, man solle diese Stelle ausschreiben. Auch ich bin der Auffassung, daß man diese Stelle ausschreiben soll, aber nicht bei der ersten Besetzung, denn gerade jetzt beim Aufbau und bei der Neuregelung der Schule sind für diesen Inspektor die grössten Schwierigkeiten zu überwinden. Infolgedessen muß eine Persönlichkeit mit dieser Stelle betraut werden, die auf diesem Gebiete auch die entsprechenden Voraussetzungen, vor allem organisatorischer Art, besitzt. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, daß sich bei einem Wettbewerb, der ausgeschrieben wird, eine bestimmte Anzahl von Bewerbern melden, die den notwendigen Studientitel haben und die Prüfung gut bestehen, aber vielleicht doch nicht die Voraussetzungen haben, um den Aufbau dieser Schule zu organisieren. Wenn die Schule einmal wirklich auf soliden Füßen steht, dann, glaube ich, braucht es nicht mehr diese organisatorischen Fähigkeiten, die dieser Inspektor beim Aufbau der Schule haben muß. Deshalb bin ich der Auffassung, daß die erste Besetzung dieser Stelle durch Berufung erfolgen soll, um die geeignete Person zu finden.

Was den zweiten Wettbewerb anbelangt, hat Prof. Molignoni eigentlich schon alles gesagt, was dazu zu sagen ist.

Schliesslich hat Herr Dr. Gouthier noch darauf

hingewiesen, daß es bei dieser Eingliederung und auch in Zukunft bei der Besetzung der Stellen nicht so sein soll, daß beispielsweise ein « ragioniere » oder ein « perito tecnico » Italienisch unterrichtet. Ich bin völlig seiner Meinung, daß Lehrkräfte, die einen besonderen Studientitel haben, in jenen Fächern unterrichten sollen, die mit ihrer Ausbildung in Einklang stehen. Daher sollen für den Unterricht in Italienisch, Deutsch, Geschichte und Geographie, also in den allgemeinbildenden Fächern nur Personen verwendet werden, die einen entsprechenden Titel mitbringen, in erster Linie Akademiker oder zumindest solche, die ein Abitur, eine klassische oder wissenschaftliche Reifeprüfung haben. Das, glaube ich, waren die Bedenken und die Fragen, die L. Abg. Dr. Gouthier vorgebracht hat.

Zum Antrag des L. Abg. Pasqualin, daß man auch das Sekretariatspersonal mit diesem Gesetz cingliedern soll, muß ich sagen, daß dieses Gesetz nicht für das Sekretariatspersonal gemacht wurde, sondern für das Lehrpersonal und die Direktoren. Für das Sekretariatspersonal und das Verwaltungspersonal gelten die Bestimmungen der Landespersonalordnung.

PASQUALIN (D.C.): Solo per precisare che il personale amministrativo è previsto nella tabella allegata alla legge secondo l'art. 10, quindi deve essere regolamentato con questa legge, non con la legge sull'ordinamento del personale provinciale. Nella tabella sono previsti 1, 8, 13 e 11 posti per il personale amministrativo.

ZELGER (S.V.P.): Ma l'inquadramento viene fatto con la legge sul personale.

PASQUALIN (D.C.): Devono fare un trasferimento allora.

FIORESCHY (Assessore all'industria, commercio, artigianato e turismo - S.V.P.): L'inquadramento avviene con l'art. 39 della Legge N. 15 che rimane in vigore.

PASQUALIN (D.C.): Ma non con quella della Provincia.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Ich möchte nur ganz kurz zum zweiten Absatz das Wort ergreifen. Wenn Personalgesetze erlassen werden, ist es immer schwierig, alle gerecht

zu behandeln und alle Wünsche zu berücksichtigen. Durch die Übergangsbestimmungen, die im Art. 15 vorgesehen sind, soll das Personal, das bereits seit Jahren Dienst geleistet hat, eingestuft werden, und zwar gerecht eingestuft werden. Im zweiten Absatz dieses Art. 15 hat der Ausschuß einen Text vorgeschlagen, der dann von der Kommission abgeändert worden ist. Nachdem ich mich im Landesausschuß für den abgeänderten Text der Kommission eingesetzt habe, finde ich es für notwendig, meine Ansicht darzulegen.

Ich möchte behaupten, daß sich der Ausschuß bei der Abfassung des ursprünglichen Textes vielleicht mehr vom Gemüt leiten ließ und nur an die Person, an den Menschen gedacht hat und nicht so sehr die Schule, das Funktionieren der Schule und das Prestige der Schule in Betracht gezogen hat. Dieser Umstand hat mich bewogen, mich für den Text der Kommission einzusetzen. Ich hielt es für übertrieben, eine Person mit Volksschultitel so einzustufen wie einen Akademiker. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich diese Person den akademischen Lehrpersonen gegenüber durchzusetzen vermag. Es mag vielleicht bei den Lehrpersonen, die heute sind, gelingen, aber wenn morgen neue Lehrpersonen kommen, dann dürften auf jeden Fall Schwierigkeiten auftreten. Andererseits ist es aber auch richtig, daß man diese Person nicht auf die Seite schiebt und übergeht. Nach der vorgesehenen Regelung wird sie aber nicht auf die Seite geschoben, sondern kann auf Grund dieser Bestimmungen laut Tabelle « A » auch mit dem Volksschultitel bis in den VII. Grad aufrücken. Der VII. Grad ist jedoch derjenige, der in der Personalordnung als Anfangsgrad für die Diplomierten vorgesehen ist. Wenn also ein Bewerber bei der Landesverwaltung in den VII. Grad aufgenommen werden will, so muß er den Studientitel der oberen Mittelschule vorlegen. Ich glaube also nicht, daß man mit dieser Bestimmung einen Menschen, eine Person ausgeschaltet hat. Andererseits ist es aber notwendig, daß wir uns auch die Interessen der Schule vor Augen halten. Wenn man sich auf andere Bestimmungen berufen hat, auf andere Masskleider — dieses Wort ist hier oft gebraucht worden —, so muß ich hervorheben, daß auch bei der Verabschiedung der Personalordnung für unser Verwaltungspersonal die Übergangsbestimmungen sehr viel Unzufriedenheit unter dem Personal hervorgerufen haben. Das Personal, das seinerzeit von diesen Übergangsbestimmungen nicht begünstigt worden ist, beklagt sich immer wieder, daß man zweierlei Maß angewendet habe. Die Landesverwaltung hat heute noch unter den Übergangsbestimmungen zu leiden, die seinerzeit an-

gewandt worden sind. Die damaligen Übergangsbestimmungen sind keineswegs besser als der Text, der von der Kommission vorgeschlagen worden ist. Ich möchte daher betonen, — ich habe mich auch im Ausschusse in diesem Sinne ausgesprochen — daß ich beim zweiten Absatz des Art. 15 für den Text der Kommission stimme.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.): Sono debitore ancora di una brevissima risposta al consigliere Pasqualin per il problema sollevato, relativo alla scuola Don Bosco. Quando noi abbiamo portato quei due anni a tre ci siamo posti espressamente e subito il quesito della scuola Don Bosco, non l'abbiamo fatto cioè ad occhi chiusi. E' evidente che e nelle nostre intenzioni e anche nella lettera e nello spirito del comma, la data dei tre anni è in rapporto al bando del concorso e non al varo della legge; non ha niente a che fare con il varo della legge, ma è relativa al bando del concorso. Cioè da quando ci sarà il bando di concorso il concorrente deve avere prestato almeno tre anni di servizio. Resta pacifico che di questo fatto ne terremo conto nel bando di concorso. Oltre tutto dirò che non è possibile prima dell'inoltrata primavera prossima per non dire dell'estate prossima, cioè a quando si sarà concluso questo terzo anno di vita di questa scuola, procedere al bando di questo secondo concorso, per cui sono assolutamente salvaguardati i diritti e gli interessi di tutto quel personale insegnante.

GOUTHIER (P.C.I.): Brevemente soltanto per esprimere il mio compiacimento per il fatto che due autorevoli esponenti come il dott. Dalsass ed il prof. Zelger abbiano convenuto sostanzialmente sulle mie osservazioni in merito al secondo comma, e per notare come ci sia un altro problema. C'è il problema di tutelare le esigenze di coloro che hanno esercitato la professione, l'insegnamento per lunghi anni, ma c'è anche l'esigenza di dare alle nuove leve — e questo vale in particolare, penso, per i laureati, per gli intellettuali di lingua tedesca — prospettive di rapido avanzamento e di occupazione di quei posti consono alla loro preparazione ed alla loro qualifica professionale. Mi sembra che questo tema, sia pure da un altro angolo visuale, l'ha sollevato il dott. Dalsass a proposito del pericolo di questi screzi all'interno del personale della Provincia. Quindi, la linea direttiva dev'essere sì quella di tutelare i diritti acquisiti, però facendo marciare le nuove leve fornite della necessaria qualifica professionale.

RAFFEINER (T.H.P.): Ein Gesetz dieser Art muß Bestimmungen für die Zukunft, für die Vergangenheit und auch für die gegenwärtige Lage enthalten. Ich habe vor Studententiteln nicht jenen übertrieben hohen Respekt, den das Volk allgemein hat. Wenn, wie wir heute gehört haben, der gegenwärtige provisorische Direktor der Berufsschule in Bruneck wirklich diese Schule geschaffen hat, wenn diese Schule sein Werk ist, so bin ich der Ansicht, daß der Umstand allein, daß er diese Schule geschaffen und seit Jahren geleitet hat, Titel genug ist, um ihm die Möglichkeit zu geben, Direktor zu werden, auch wenn er keine Laurea und keinen höheren Studententitel besitzt. Ich bin der Ansicht eines Napoleons, der sagte, daß jeder Korporal den Marschallstab im Rucksack, im Tournister habe. Ich werde daher für den ursprünglichen Text stimmen, der vom Ausschuss vorgeschlagen wurde, und nicht für die Abänderung der Kommission.

JENNY (S.V.P.): Um die Ehre Napoleons zu retten, muß ich Sie korrigieren und sagen, daß wohl jeder Korporal den Marschallstab im Tournister gehabt hat, aber unter der Voraussetzung, daß er die Offiziersschule machen würde.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.): Facesse almeno il caporale!

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Ich lasse nun abstimmen. Es wird nun über den Abänderungsantrag zu Art. 15, Absatz 3, abgestimmt. Der Landesausschuß beantragt darin, den früheren Text beizubehalten, der heißt: « *purchè risulti che il concorrente abbia svolto lodevolmente le relative funzioni per almeno 6 anni* ».

Wer ist für die Genehmigung dieses Vorschlages des Ausschusses: mit Stimmenmehrheit angenommen.

Jetzt wird über die Streichung des Wortes « *diplomati* » auf Seite 8 abgestimmt: mit Stimmenmehrheit angenommen.

Der nächste Abänderungsantrag betrifft die Streichung der Worte auf Seite 8: « *sono esclusi dall'ulteriore progressione nella carriera di inquadramento* » und ihre Ersetzung durch folgende: « *possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello iniziale della carriera di in-*

*quadramento* ». Wer ist für die Genehmigung dieses Abänderungsantrages: mit Stimmenmehrheit angenommen.

Schliesslich soll es an Stelle von « zwei Jahre », « drei Jahre » heißen.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.): Nel testo della Giunta.

PRÄSIDENT: Hier ist kein Abänderungsantrag. Non c'è nessun emendamento in tal senso.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.): E' stato chiesto oralmente.

PRÄSIDENT: Im 4. Absatz auf Seite 8 heißt es im Text der Kommission: « *Un secondo concorso interno sarà riservato al personale...* » u.s.w. Der Ausschuß ist mit diesem Text nicht einverstanden und beantragt die Beibehaltung des ursprünglichen Textes, wobei die Worte « zwei Jahre » durch « drei Jahre » ersetzt werden sollen. Wer ist für die Genehmigung dieses Vorschlages des Ausschusses? Mit Stimmenmehrheit angenommen.

Wer ist für die Genehmigung des gesamten, so abgeänderten Artikels 15? Mit Stimmenmehrheit angenommen.

#### Art. 16

*Le norme transitorie devono essere attuate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.*

Wünscht jemand dazu das Wort? Niemand. Ich lasse abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

#### Art. 16/bis

*E' abrogato l'art. 42 della L.P. 5.9.1964, N. 15.*

Wünscht jemand dazu das Wort? Niemand. Ich lasse darüber abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

#### Art. 17

*Le tabelle allegate alla L.P. 5.9.1964, N. 15, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.*

TABELLA « A »

qualifiche	nr. posti	grado prov.le
<i>ispettori per la formazione professionale</i>	<i>vedi art. 2 della legge</i>	<i>II</i>
<i>direttori di 1ª classe</i>	6	<i>III</i>
<i>direttori</i>	4	<i>IV</i>
<i>insegnanti laureati</i>		<i>IV</i> <i>V</i>
<i>insegnanti diplomati e tecnici</i>	78	<i>V</i> <i>VI</i> <i>VII</i>
<i>insegnati tecnico-pratici</i>	6	<i>VI</i> <i>VII</i> <i>VIII</i>
<i>assistenti</i>	9	<i>VIII</i> <i>IX</i>
<b>PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>		
<i>segretario- economo</i>	1	<i>IV</i> <i>V</i> <i>VI</i> <i>VII</i>
<i>segretari</i>	8	<i>V</i> <i>VI</i> <i>VII</i>
<i>applicati di segreteria</i>	13	<i>VIII</i> <i>IX</i> <i>X</i>
<i>bidelli-inservienti</i>	11	<i>II/D</i> <i>III/D</i> <i>IV/D</i> <i>V/D</i>

TABELLA « B »

Indennità di direzione al personale insegnante incaricato della direzione:  
Lire 15.000 lorde mensili.

Wer wünscht zu diesem Artikel das Wort? Niemand. Ich lasse abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

Jetzt kommt der Art. 10, dessen Behandlung vorher verschoben worden war. Das Wort hat L. Abg. Pasqualin.

PASQUALIN (D.C.): Con le delucidazioni che ho avuto appare questo. Prima avevo detto che i laureati ed i diplomati in servizio presso gli uffici centrali della Giunta provinciale avevano maggior possibilità di carriera. Questo è in effetti vero, però con questo correttivo, cioè che mentre gli insegnanti diplomati e tecnici che insegnano presso le scuole provinciali hanno la possibilità di carriera dal VII. al V. grado, i diplomati in servizio presso gli uffici centrali hanno tutti la possibilità, con la carriera aperta, di arrivare dal VII. al V. grado; il 10% di questi però ha la possibilità di un ulteriore concorso per coprire i posti di grado IV., mentre l'1% — sono proporzioni queste che mi sono state riferite — ha la possibilità di ottenere il grado III. provinciale. Per quanto riguarda i direttori, questi vengono inquadrati al grado IV. immediatamente, mentre i laureati provinciali vengono inquadrati al grado V. e dopo due anni possono passare al grado IV. C'è questa eccezione da fare, e cioè che questi laureati vengono inseriti in quel grado e restano nel medesimo vita natural durante, fermo restando la possibilità di partecipare al concorso pubblico per direttori di 1. grado. Lo stesso dicasi per i direttori di 1. grado; essi vengono inquadrati nel III. grado, che è uno dei massimi gradi provinciali, e restano sempre nello stesso grado.

Si potrebbe dire questo in sintesi, che l'esperienza potrebbe far vedere se ci sono delle carenze in questa legge e quindi una successiva possibilità di modificazione, anche per permettere che questa legge venga approvata subito, che abbia subito il visto del Governo e che poi possa venire applicata. Una volta applicata si potrà vedere se questi fatti denunciati, che per la realtà sono veri, potranno trovare un correttivo in una richiesta di modificazione successiva.

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Ich lasse über den Art. 10 abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

Wer wünscht das Wort zur Stimmaßgabe? Consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): La legge che ci accingiamo a votare viene a distanza di meno un anno da quella che abbiamo approvato nel settembre del 1964. Ancora una volta si è dimostrato che le leggi che i consessi legislativi della regione Trentino-Alto Adige preparano ed approvano non hanno il suggello della loro validità nemmeno per la durata di un anno. Non basta, a mio modo di vedere, ancora una volta il metodo al quale si è ricorso per modificare una

legge che a giudizio dei proponenti si è ritenuto dover modificare, è un metodo che dal punto di vista tecnico-legislativo è certamente un metodo sbagliato. Quando una legge non è perfetta, anzichè modificare dei singoli punti, meglio sarebbe abrogarla e sostituirla con una nuova legge. Io ho avuto più volte modo di rilevare questo nell'attività consiliare alla quale partecipo ormai da diversi anni. E' questa una esigenza di carattere soprattutto pratico che può essere riscontrata in modo particolare e specifico da chi ha pratica quotidiana con l'uso delle leggi.

Purtroppo la pleora di leggi che sia in campo nazionale, sia in campo regionale e provinciale oggi affligge il nostro Paese è tale che soltanto i pratici si accorgono delle loro conseguenze negative. Purtroppo coloro che se ne dovrebbero accorgere di più dei pratici, perchè sono coloro che tengono a battesimo queste leggi, sono i meno sensibili a questa esigenza e questo è uno degli esempi. Penso che come a distanza di un anno si è sentito il bisogno di modificare la legge del 1964, non sia azzardato pensare che tra un anno si sentirà il bisogno di modificare questa legge che modifica la precedente. Questa è un'osservazione di carattere generale per quanto riguarda il metodo che si è adottato per regolamentare questa particolare materia.

Osservo, per quanto riguarda la questione di sostanza, che questa legge non nasce bene soltanto sotto il profilo della tecnica legislativa che ha presieduto alla sua formazione; nasce male anche per quanto ho potuto comprendere i dissensi che si sono verificati, i contrasti che si sono manifestati a proposito della sua sostanza, dissensi e contrasti che si sono manifestati all'interno della Giunta, all'interno della Commissione, qui nello stesso nostro Consiglio. Variazioni, modifiche, emendamenti continui hanno fatto di questa legge un campo così malamente arato, anche se non sono a conoscenza di tutti i retroscena, della situazione ambientale che ha potuto influire la formulazione delle varie proposte, da lasciare poco bene a sperare circa la validità della sua applicazione, circa soprattutto la utilità della sua applicazione. Per tutti questi motivi io non posso che dichiarare che voterò contro questa legge.

GOUTHIER (P.C.I.): Io non ho molto da aggiungere a quanto ho detto prima in due diffusi interventi. Ho avuto alcune risposte formalmente assicuranti su alcuni punti, specialmente per quanto riguarda l'assegnazione delle persone all'insegnamento di determinate materie secondo il principio della loro formazione, del titolo di studio posseduto; ho avuto assicurazioni circa l'utilizzazione degli inse-

gnanti tecnico-artigianali non di ruolo espulsi dalle scuole statali e così via, però mi sembra che l'impalcatura di fondo, l'impostazione di fondo di questa legge, cioè la sua caratteristica di essere ritagliata molto spesso ad personam rimanga e che questo sia uno dei vizi di fondo ribaditi dall'art. 15, dal secondo comma in particolare. Gli atteggiamenti di esponenti di Giunta, di Assessori, l'atteggiamento di condiscendenza verso le critiche e anche di imbarazzo, di disagio confermano il carattere empirico di norme fondamentali di questa legge; un carattere sempre molto ancorato a una realtà difficile da controllare, ad una realtà in cui operano forze divergenti, contrapposte all'interno dello stesso partito di maggioranza. Mi sembra invece che una legge di questo tipo, una legge che tocca una materia importante della nostra provincia avrebbe dovuto essere varata con una visione globale, organica di tutta la situazione ed avrebbe richiesto dai promotori di questa legge, dalla Giunta, il coraggio di una impostazione di questo tipo e di vincere anche quelle spinte centrifughe particolaristiche che qui sono state apertamente confessate. Per queste ragioni io voterò contro.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): A nome del Partito Liberale, che, tengo a ripeterlo, ha sempre cercato di rimanere obiettivo di fronte alle proposte della Giunta, non posso che dichiarare che voterò contro questa legge.

Come l'altro giorno dissi che la legge N. 24 era una legge buona, altrettanto non posso dire oggi. E' una legge che lascia molte perplessità, specialmente se oltre a quello che c'è sulla facciata noi cerchiamo di vedere cosa ci sia dietro. E' parso evidente anche oggi, dopo quanto abbiamo sentito e quanto è avvenuto sia in sede di Giunta che in Commissione, che questa legge non può soddisfare, perchè non si è tenuto in considerazione alcuni punti fondamentali. E' chiaro che qui si è cercato di soddisfare più casi particolari che generali; è una legge, in altre parole, che è fatta ad usum delfini o forse, meglio, ad usum delfinorum. Pertanto, confermo il mio voto contrario.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.): Faccio la dichiarazione di voto come rappresentante del Partito Socialista Democratico Italiano, perchè tutti hanno fatto la dichiarazione di voto. E' evidente che la voto, se ho l'onore di esserne presentatore, ma quello che respingo con energia è l'ultimo intervento del consigliere Agostini dove parla di facciata e di dietro la facciata. Per me, e sono uno dei

presentatori, qui non c'è nè facciata, nè dietro la facciata; c'è soltanto il desiderio legittimo, un'aspirazione di potere applicare quella legge che, giustamente l'avv. Mitolo ha detto, emanata di articolo mortis dell'ultima legislatura — io non c'ero e quindi non l'ho votata nè a favore, nè contro — non è stata applicata a tutt'oggi, perchè si è dimostrata inapplicabile di fronte alla realtà di fatto. Quindi, è un desiderio legittimo, uno sforzo per poter rendere operante quella legge e quindi per dare l'avvio a quello che abbiamo detto lungo il corso della discussione generale ed articolata, ad un organico del personale di queste scuole che ormai è da tempo che attende, perchè sono 15 anni che vive una vita piuttosto stentata ed empirica; perciò vediamo se riusciamo a fare qualche cosa di più e di meglio. Respingo che ci siano delle intenzioni subdole o nascoste e non mi si venga a dire che è una legge fatta ad usum delphini, perchè tutte in fondo le leggi hanno un certo punto, un certo momento in cui si adattano ad una determinata situazione di fatto, e di leggi perfette io non ne ho viste ancora fare. Non sarà certo il nostro organismo, che è molto giovane come vita legislativa, che potrà dare vita ad una legge perfetta. Se fra un anno, fra due anni si dovrà ricorrere a qualche emendamento anche di questa legge non ci sarà niente di grave, non ci sarà niente di scandalistico, vuol dire che la miglioreremo ancora. Pertanto io sento di dover dare il voto favorevole alla legge stessa.

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort zur Stimmabgabe? Niemand. Bitte, die Stimmzettel verteilen.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung).

PRÄSIDENT: Abstimmungsergebnis: 23 abgegebene Stimmen, 19 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, ein weisser Stimmzettel.

Esito della votazione: 23 votanti, 19 sì, 3 no, una scheda bianca.

La legge è approvata. Das Gesetz ist genehmigt.

Nächster Punkt der Tagesordnung: « Disegno di legge provinciale N. 22/65: « Modifiche all'art. 11 della L.P. 27.8.1962, N. 9, sull'addestramento professionale dei lavoratori ».

Das Wort hat der Landesausschuss.

FIORESCHY (Assessor für Industrie, Handel, Handwerk und Fremdenverkehr - S.V.P.):

« Die bei der Verwaltung des Fonds für Berufsertüchtigung der Arbeitnehmer gesammelte Erfahrung hat gezeigt, dass die Bestimmung des Artikels 11 des Landesgesetzes Nr. 9 vom 27.8.1962, über die Berufsertüchtigung der Arbeitnehmer, gemäß

welcher das Finanzjahr des Fonds vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres läuft, den tatsächlichen Erfordernissen und den Grundsätzen einer rationellen Rechnungsführung nicht entspricht.

Tatsächlich findet die Durchführung der vom genannten Gesetz vorgesehenen Kurse zum größten Teil im Zeitraum September - April statt, erstreckt sich ein großer Teil der in den Monaten September - Oktober und November beginnenden Kurse über das Sonnen- bzw. Finanzjahr hinaus und wird schließlich der gesamte Kursplan stets für einen Zeitraum aufgestellt, der dem Schuljahr und nicht dem Sonnen- bzw. Finanzjahr entspricht.

Dieser Umstand läßt es vorteilhaft erscheinen, den Ablauf des Finanzjahres des Fonds, wovon der Artikel 11 des genannten Gesetzes handelt, vom 1. September eines jeden Jahres bis zum 31. August des folgenden Jahres festzulegen.

Außerdem macht der derzeitige Ablauf des Finanzjahres, das dem Sonnenjahr entspricht, alljährlich eine doppelte Führung der Vorbuchungen und der Übertragungen der Passivrückstände notwendig.

Mit der vorgeschlagenen Abänderung des Artikels könnte, abgesehen von den Vorteilen organisatorischer Art, eine solche unnütze Arbeitsbelastung leicht behoben werden ».

« L'esperienza acquisita nella gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ha dimostrato che la disposizione dell'art. 11 della L.P. n. 9 del 27.8.1962 sull'addestramento professionale dei lavoratori, che fa decorrere l'anno finanziario del Fondo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, non corrisponde alle effettive esigenze ed ai principi di una razionale gestione contabile.

Infatti, lo svolgimento dei corsi previsti dalla citata legge ha luogo per la massima parte nel periodo settembre - aprile, gran parte dei corsi iniziati nei mesi di settembre, ottobre e novembre si protraggono oltre la fine dell'anno solare/finanziario ed, infine, l'intero piano dei corsi viene necessariamente sempre stabilito per un periodo di tempo che corrisponde con l'anno scolastico e non con l'anno solare/finanziario.

Ciò suggerisce l'opportunità di fissare anche la decorrenza dell'anno finanziario del Fondo, di cui all'art. 11 della menzionata legge, dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Inoltre, l'attuale decorrenza dell'anno finanziario, in quanto coincide con l'anno solare, rende necessaria ogni anno una doppia serie di scritture d'impegno e di riporti a residui passivi.



*Con la modifica proposta, oltre ad apportare vantaggi di carattere organizzativo, potrebbe facilmente venir eliminato tale inutile lavoro. »*

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa competente.

MOLIGNONI (Vicepresidente - P.S.D.I.): Questo disegno di legge è stato approvato in Commissione all'unanimità, per cui manca la relazione scritta. E' sufficiente la relazione orale, in quanto è stato, appunto, approvato all'unanimità dalla Commissione, perchè non c'è niente dietro la facciata che nasconde qualche cosa.

PRÄSIDENT: Wer wünscht in der Generaldebatte des Wort? Niemand. Die Generaldebatte ist abgeschlossen. Wir stimmen über den Übergang zur Diskussion über die einzelnen Artikel ab: mit Stimmenmehrheit angenommen.

#### Articolo unico

*Il terzo comma dell'art. 11 della L.P. 27.8.1962, n. 9, viene sostituito dal seguente:*

*« L'esercizio finanziario del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Assessore competente, sentito il Comitato Provinciale per la formazione professionale, predispone il conto preventivo per l'esercizio finanziario seguente ed entro il mese di novembre il conto consuntivo riguardante l'esercizio finanziario precedente, da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale, che ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale ».*

Wünscht jemand dazu das Wort? Niemand. Ich lasse abstimmen: mit Stimmenmehrheit angenommen.

Bitte, die Stimmzettel verteilen.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung).

PRÄSIDENT: Abstimmungsergebnis: 18 abgegebene Stimmen, 14 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 weiße Stimmzettel.

Esito della votazione: schede consegnate 18, 14 sì, 2 no, 2 schede bianche.

Das Gesetz ist genehmigt. La legge è approvata.

Punkt 3) der Tagesordnung: « Landesgesetzentwurf Nr. 21/65: « Bestimmungen zur Auslegung des letzten Absatzes des Art. 138 des L.G. vom 3.7.1959 Nr. 6 ».

Punto 3) all'ordine del giorno: « Disegno di leg-

ge provinciale N. 21/65: « Norma interpretativa dell'ultimo comma dell'art. 138 della L.P. 3.7.1959, N. 6 ».

Das Wort hat Dr. Magnago als Berichterstatter des Landesausschusses.

MAGNAGO (Präsident des Landesausschusses - S.V.P.):

*« Die Landesverwaltung hat mit Art. 138, letzter Absatz, des Landesgesetzes Nr. 6 vom 3.7.1959 den Landesangestellten, die mit der Errichtung der autonomen Provinz Bozen aufgenommen wurden, bei ihrer Einstufung in die Landesstellenpläne, höchstens 5 Jahre ihrer Dienste, die sie vorher bei anderen öffentlichen Verwaltungen geleistet hatten, anerkannt, um wenigstens auf diese Weise die verwaltungsmäßige oder technischer Erfahrung zu berücksichtigen, die diese Angestellten, die ja größtenteils in vorgerücktem Alter aufgenommen wurden, sich sonstwo in einem öffentlichen Angestelltenverhältnis angeeignet hatten und deren sich die Verwaltung bei der ersten Errichtung der Landesämter bedienen konnte und mußte.*

*Von den rein finanziellen Begünstigungen, die die genannte Bestimmung für einige Angestellte mit sich brachte, sind infolge eines Einwandes des Rechnungshofes jene ausgeschlossen worden, die durch den italienisch-deutschen Vertrag vom 23.6.1939 bei deutschen öffentlichen Verwaltungen im In- und Ausland Dienst geleistet und dort besondere Kenntnisse erworben haben.*

*Offensichtlich wollte die Landesverwaltung, die auf dem Gebiet der « Ordnung der Ämter und des Personals » primäre Gesetzgebungsbefugnisse hat, auf Grund von Art. 11, Nr. 1 des Verfassungsgesetzes Nr. 5 vom 26.2.1948, mit obiger Übergangsbestimmung auch die Dienste anerkennen, die ihre Angestellten bei deutschen öffentlichen Verwaltungen oder bei Körperschaften oder Institutionen geleistet haben, die zur Durchführung des genannten Vertrages geschaffen worden waren und denen sie infolge besonderer Abmachung zwischen dem italienischen Staat und dem damaligen Dritten Reich zugeteilt wurden, im Sinne des De Gasperi-Gruber-Abkommens, des Art. 2 des bereits erwähnten Verfassungsgesetzes, des Art. 2 des G.D. Nr. 23 vom 2.2.1948 (Revision der Optionen) und der verschiedenen Gesetzesmaßnahmen, die dazu angetan waren, den Rückoptanten die Weiterführung ihrer normalen Berufstätigkeit zu erleichtern.*

*Aus obigen Gründen und in der Absicht, Unterschiede in der Behandlung des Personals zu beseitigen, die sich als Folge einer einengenden Auslegung eines Landesgesetzes seitens des Rechnungshofes ergeben hatten, zum Schaden einiger weniger Lan-*

*desangestellten, wird der beigegefügte Entwurf einer Bestimmung zur Auslegung des letzten Absatzes des Art. 138 des Landesgesetzes Nr. 6 vom 3.7.1959 zur Genehmigung unterbreitet ».*

« *La Provincia con l'art. 138 ultimo comma della legge provinciale 3.7.1959, n. 6 riconosceva al proprio personale, assunto con l'istituzione della Provincia Autonoma di Bolzano, in sede di inquadramento nei ruoli provinciali, fino ad un massimo di cinque anni, il servizio precedentemente prestato presso altre pubbliche amministrazioni, onde compensare in qualche modo i dipendenti, in gran parte assunti in età già avanzata, dell'esperienza amministrativa o tecnica altrove acquisita in pubblico impiego e di cui l'Amministrazione si è potuta e dovuta valere in sede di costituzione ex novo degli uffici provinciali.*

*Dalle conseguenze puramente economiche che la predetta norma comportava a favore di alcuni dipendenti, sono stati esclusi, in seguito a rilievo della Corte dei Conti, coloro che per effetto dell'accordo italo-germanico del 23.6.1939 hanno prestato la loro opera ed hanno acquisito particolari esperienze presso amministrazioni pubbliche germaniche, sia su territorio nazionale sia all'estero.*

*E' chiaro però che la Provincia, che in materia di « ordinamento degli uffici e del personale » gode di potestà legislativa primaria per il disposto di cui all'art. 11, nr. 1 della legge costituzionale 26.2.1948, nr. 5, con la predetta norma transitoria intendeva riconoscere anche i servizi prestati dai suoi dipendenti presso amministrazioni pubbliche germaniche o presso enti od istituti creati per l'attuazione dell'accordo suindicato alle cui dipendenze si sono trovati in seguito a particolari convenzioni stipulate tra lo Stato Italiano e l'allora Governo del Reich e ciò in relazione allo spirito dell'accordo De Gasperi - Gruber, all'art. 2 della predetta legge costituzionale, all'art. 2 del D.L. 2.2.1948 nr. 23 (revisione delle opzioni) e dei vari provvedimenti di legge intesi a favorire il reinserimento dei riopianti nella loro normale attività professionale.*

*Per sanare pertanto una sperequazione di trattamento del proprio personale, conseguenza di una interpretazione restrittiva data dalla Corte dei Conti ad una norma provinciale, a scapito di alcuni dipendenti, si propone l'approvazione dell'accluso disegno di una norma interpretativa dell'ultimo comma dello art. 138 della legge provinciale 3.7.1959, nr. 6 ».*

PRÄSIDENT: Das Wort hat der Präsident der zuständigen Kommission.

PASQUALIN (D.C.): La Commissione ha ritenuto di non dover esprimere giudizi di merito ed ha pertanto inoltrato la legge senza nessuna relazione.

PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist eröffnet. La discussione generale è aperta. Consigliere Agostini.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): Signor Presidente, signori colleghi, dichiaro subito, nel prendere la parola in sede di esame di questa legge, che mi atterrerò esclusivamente al piano giuridico; non intendo perciò entrare in valutazioni di carattere politico che questa legge certamente potrebbe offrire come materia di discussione. Lascero eventualmente ad altri entrare e discutere su questo argomento, perchè certamente materia di discussione in questo campo ce n'è. Io non conosco le persone che un domani potranno beneficiare di questa norma interpretativa e non desidero conoscere chi sono queste persone; certamente vi potranno essere delle persone specchiate sotto ogni punto di vista, altre forse peccate da questioni di carattere politico anche nazista o antiliano.

Ripeto, non entro nel merito. Farò subito una premessa di carattere pregiudiziale e mi richiamerò alla legge provinciale 3 luglio 1959, N. 6, che questa norma intende modificare interpretativamente, cioè all'art. 138, ultimo comma, il quale dice: « *Al personale di cui agli artt. 133, 134, 135, 136 e 137 viene inoltre riconosciuto nella nuova qualifica conseguita fino ad un massimo di cinque anni il servizio prestato presso amministrazioni pubbliche con mansioni corrispondenti od in carriere analoghe a quelle di inquadramento* ». Questo articolo è compreso nel titolo X: « *Norme transitorie e disposizioni finali* ». Questa è dunque una norma transitoria, per la quale, per l'articolo successivo 140, era previsto un termine di applicazione di anni due dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 3 luglio 1959 al 3 luglio 1961. « *Le presenti norme transitorie devono essere attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e non sono più applicabili decorso tale termine* ». Ora, signori del Consiglio, noi ci troviamo di fronte ad una preclusione netta ed insanabile: questa norma dell'art. 138 è decaduta e non può essere richiamata in vita da alcuna norma interpretativa. Io lascerò alla Giunta trovare altri mezzi per riproporre la questione, se questa questione le sta veramente a cuore, però, ripeto, sotto l'aspetto pregiudiziale questa norma interpretativa non può essere sottoposta all'esame del Consiglio, perchè si riferisce all'interpretazione di una norma che ormai non è più in vigore.

Premesso questo, entro brevemente nel merito della legge, sempre sul piano naturalmente giuridico. Com'è noto, dopo l'approvazione della legge del 1959, la Giunta provinciale aveva già approvato alcune delibere nel senso cioè che già allora si aveva tentato di estendere questi benefici, queste facoltà ad alcuni funzionari ed impiegati già allora dipendenti della Giunta provinciale, i quali avevano prestatato servizio non alle dipendenze della pubblica amministrazione italiana, ma alle dipendenze dell'amministrazione germanica ed austriaca in Italia e all'estero, come dice anche la norma interpretativa che oggi stiamo discutendo. Queste delibere non sono state registrate dalla Corte dei Conti e hanno, anzi, dato luogo a dei giudizi davanti la Sezione di controllo. La Sezione di controllo ha accolto il principio già dettato dalla Corte dei Conti locale. A titolo di informazione, mi limiterò a leggere soltanto una delle tante motivazioni per quanto riguarda quella parte appunto che attiene alla materia oggi in esame: « *Trattasi* » — dice la Sezione di controllo — « *di servizio che per essere stato prestato sotto l'impero di ordinamenti giuridici diversi da quelli dello Stato italiano non può, in assenza di una specifica disposizione di rinvio — come è il caso previsto dalla legge 2.4.1958, N. 64, che ha esteso il beneficio previsto in favore degli ex combattenti dell'esercito italiano ai combattenti della Wehrmacht — avere alcuna rilevanza nei confronti di rapporti disciplinati da leggi italiane* ».

La Giunta, dopo quattro anni circa, perchè questa è del 1961, ripropone la questione con una norma interpretativa. E' chiaro che non è possibile, anche sotto questo aspetto, che questi funzionari e questi impiegati, i quali hanno prestatato servizio alle dipendenze di amministrazioni non italiane, possano essere considerati, ai fini dell'esperienza acquisita, alla stregua di quelli che hanno prestatato servizio alle dipendenze di amministrazioni italiane. La relazione del Presidente della Giunta a questo proposito è contraddittoria, perchè, mentre nella relazione si dice: « *... di questi dipendenti, in gran parte assunti in età già avanzata, si deve valere per esperienza amministrativa o tecnica altrove acquisita in pubblico impiego* », genericamente inteso questo, nell'art. 1 della norma interpretativa si fa specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche germaniche od austriache in Italia o all'estero. Ora, io domando: quale esperienza possono avere acquisito questi funzionari i quali hanno prestatato servizio in amministrazioni che certamente non hanno mai applicato leggi italiane, specialmente quando hanno prestatato servizio all'estero? Qui, signor Presidente, io vorrei che Lei chiarisse in quale modo Lei intende

questa esperienza ottenuta anche lavorando nel gruppo germanico della commissione italo-germanica creata con la legge del 1939, perchè io non vedo come possa essere stata acquisita. C'è il caso proprio del dott. Messner, il quale, come Le è noto, proprio in uno di questi giudizi davanti la Corte dei Conti si è visto riconoscere il periodo prestato presso la Prefettura di Bolzano, ma si è visto escluso il periodo prestato alle dipendenze del gruppo tedesco della DAT. Qui c'è pertanto una palese contraddizione fra relazione e norma, ed anche sotto questo aspetto io penso che, a prescindere dalla eccezione pregiudiziale, l'attuale proposta della Giunta provinciale non può essere accolta.

Infine, nella relazione si fa riferimento anche allo Statuto, cioè si dice che la Provincia in questa materia ha potestà legislativa primaria. D'accordo, però anche questa è vincolata dal dettato dell'art. 4, richiamato poi per la Provincia: « *In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali* ». ecc. ecc. Ora, la Provincia ha sì potestà primaria, ma deve però sempre fare i conti con questa norma, perciò anche sotto questo ultimo profilo la proposta di legge interpretativa non può essere accolta. Pertanto dichiaro che voterò contro questa norma interpretativa per i tre motivi che ho già esposto: 1. preclusione perchè la norma è decaduta e nessuna norma interpretativa può richiamarla in vita; 2. deve essere riconosciuto solo il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni dello Stato italiano, secondo anche quanto deliberato a suo tempo dalla Corte dei Conti; 3. incompetenza della Provincia a superare i limiti dell'art. 4 dello Statuto Speciale.

PASQUALIN (D.C.): Per quanto riguarda la norma interpretativa, anch'io ho serie perplessità sulla valutazione giuridica, cioè sulla possibilità di far risorgere una norma transitoria applicandola ad un caso concreto. Desidero però, dato che parliamo della legge provinciale N. 6, fare alcune osservazioni su questa legge, osservazioni che sono scaturite dalle varie discussioni che in questo settore sono state effettuate in questi giorni.

La Giunta provinciale si trova ad avere un certo numero di persone con varie gestioni particolari, come potrebbe essere Stadio, l'Istituto Provinciale di Prima Infanzia, le scuole professionali ecc. Noi ci troviamo davanti a delle norme qualche volta, che pur riferendosi in modo determinante alla norma centrale che è questa legge N. 6, talvolta creano certe discordanze e certe perplessità, quando poi non av-

venga, come è avvenuto oggi, che alla legge viene fatta una successiva modifica senza neppure applicare la legge. Ora, è il caso che la Giunta provinciale studi con serietà l'esigenza che tutte queste norme relative al personale vengano inserite in un unico testo in modo da poter creare un testo unico della legge sul personale dipendente, al quale si colleghino e si inseriscano poi tutte le leggi dipendenti. In tal modo non verrebbe a verificarsi nessuna discrepanza di interpretazione ed il personale, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista economico, verrebbe ad avere il medesimo trattamento. Vediamo, ad esempio, la modifica della legge N. 6, cioè la legge N. 16 che sino ad oggi è stata soltanto parzialmente applicata specificatamente per quanto riguarda i concorsi. Che cosa succede? Succede che il personale si trova in una situazione da dover perdere un anno di anzianità, perchè i concorsi dovevano essere promossi entro il 1° gennaio di ogni anno e l'Amministrazione si trova anche a disagio, perchè non ha potuto applicare la legge che si era votata.

Oltre a questa ci sono altre difficoltà. Ad esempio, il problema delle assunzioni temporanee che tocca il 15% della proporzione che cosa provoca? Viene assunto temporaneamente un dipendente; dopo i due anni regolamentari il dipendente partecipa a qualche concorso. Avviene abbastanza di sovente che lo perda e gli viene rinnovato il contratto per altri due anni. Anche qui, disagio da parte del dipendente e disagio da parte dell'Amministrazione. Però una delle cose sulla quale credo il personale abbia un certo vantaggio, anche perchè non è stata applicata la legge N. 16 e pertanto si trova a dover affrontare i concorsi per titoli, per esami e per esami speciali, una delle cose che dovrebbe interessare il personale sia dal punto di vista di preparazione professionale che dal punto di vista umano, potrebbe essere questa: l'art. 132 della Legge N. 6 prevede che a cura dell'Amministrazione vengano organizzati dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento. Noi abbiamo letto con soddisfazione dalla stampa che l'Assessore Mognoni, per quanto riguarda le scuole professionali, ha organizzato di questi corsi e sono veramente validi, perchè aiutano il personale a perfezionarsi e ad aggiornarsi. Facevo presente questa mattina le perplessità che possono esserci quando un dipendente viene inserito in un certo grado e con quel grado resta comunque e continuamente. Se la Giunta provinciale rende il servizio al personale di organizzare questi corsi di aggiornamento e di perfezionamento, ne avrà sicuramente un vantaggio, perchè in definitiva, anche in ordine alle future competenze e responsabilità che ci potranno essere, avrà del personale qualificato e pre-

parato; quindi, potrebbe evitare al personale stesso la necessità di dover camminare lungo la via gerarchica senza entusiasmo, senza questo desiderio di approfondimento che è logico. Se il personale viene trattato bene secondo le esigenze che ha, rende anche di più. In questo senso, quindi, io raccomando alla Giunta la possibilità di esaminare questa mia richiesta di organizzare dei corsi che siano di utilità al personale.

GOUTHIER (P.C.I.): Signor Presidente, più che un intervento voglio fare una domanda al signor Presidente della Giunta sull'art. 140 della legge che si vuole interpretare e cioè qual'è la tesi giuridica della Giunta, perchè altrimenti si rischia di parlare a vuoto. Può darsi che il Presidente abbia delle altre argomentazioni, perchè l'argomentazione della preclusione è un'argomentazione molto seria.

RAFFEINER (T.H.P.): Nach dem Titel des Gesetzentwurfes zu schliessen handelt es sich um eine Bestimmung zur Auslegung des Art. 138, letzter Absatz, des Landesgesetzes Nr. 6 vom 3.7.1959 über die Ordnung der Ämter und des Personals der Landesverwaltung Bozen. In Wirklichkeit handelt es sich nicht um eine auslegende, sondern um eine ausdehnende Bestimmung. Nach dem Gesetze Nr. 6 vom Jahre 1959 werden dem Personal der Landesverwaltung die Dienstjahre, in denen es bei anderen öffentlichen Verwaltungen gearbeitet hat, bis zum Höchstausmass von fünf Jahren anerkannt. Dabei ist es klar, daß es sich nur um öffentliche Verwaltungen innerhalb des italienischen Staates handeln kann, nicht aber in einem fremden Staate, denn es ist eine Selbstverständlichkeit, daß kein Staat die Dienstleistungen in einem anderen Staate anerkennt. Wenn dies ausnahmsweise einmal vorkommt, dann muß es ausdrücklich hervorgehoben werden. Es kommt beispielsweise vor, daß Kunstschulpfessoren eines anderen Landes an eine inländische Universität berufen werden und ihnen auch die Dienstzeit im Ausland angerechnet wird. Dies muß aber, wie gesagt, ausdrücklich vereinbart werden, da sonst nicht anzunehmen ist, daß ein Staat auch die Dienstzeit in einem fremden Staate honoriert. Demzufolge handelt es sich in unserem Falle nicht um eine auslegende, sondern um eine ausdehnende Bestimmung.

Bemerkenswert ist der letzte Absatz des einzigen Artikels, der uns vorgelegt worden ist. Dieser besagt, daß diese Auslegung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr anwendbar ist. Eine solche Bestimmung ist geradezu ein Unikum in der Geschichte der Gesetzgebung der Menschheit! Ein Gesetz soll demnach

eine gewisse Zeit in einem Sinn, dann ein Jahr lang in einem anderen Sinn und dann wieder im früheren Sinn ausgelegt werden. Diese Bestimmung zeigt ganz deutlich, daß es sich nicht um eine Auslegung, sondern um eine Ausdehnung handelt, denn im Falle einer Ausdehnung ist es ganz selbstverständlich, daß die Ausdehnung zeitlich beschränkt werden kann. Wer sind nun die Personen, denen dieses Gesetz zugute kommt? Laut Begleitbericht sind es nur einige wenige Landesangestellte. Es wäre interessant, auch ihre Namen zu kennen. Nach dem Wortlaut des vorliegenden Artikels handelt es sich um das Personal, welches bei deutschen oder österreichischen öffentlichen Verwaltungen, Körperschaften oder Institutionen in Italien oder im Ausland Dienst geleistet hat, die zur Durchführung des Umsiedlungsabkommens errichtet worden waren.

Der Obmann der Südtiroler Volkspartei und Präsident des Landesausschusses, Herr Dr. Magnago, hat in seinem offenen Brief an den Staatspräsidenten vom 11. September 1965 von der Schändlichkeit des Umsiedlungsvertrages gesprochen. So wenigstens hieß es nach dem Wortlaut der « Dolomiten », während nach dem Wortlaut der « Südtiroler Nachrichten » der Ausdruck « Schädlichkeit » des Umsiedlungsabkommens gebraucht wurde. Nun, der Herr Präsident des Landesausschusses ist hier und kann uns sagen, ob er damit « Schändlichkeit » oder « Schädlichkeit » sagen wollte. Wenn nämlich der Umsiedlungsvertrag ein schändlicher Vertrag war, dann haben sich alle einer Schändlichkeit schuldig gemacht, die diesen Vertrag durchgeführt haben oder an seiner Durchführung beteiligt waren. Es könnte eingewendet werden, daß es den Leuten freigestellt war, für Deutschland zu optieren oder nicht zu optieren. Wenn zwei Staaten miteinander einen Vertrag schliessen, nach dem die Bürger des einen Staates in den anderen Staat abwandern und dessen Staatsbürgerschaft erwerben können, wenn sie wollen, so ist ein solcher Vertrag in keiner Weise schändlich! Besonders dann nicht, wenn, wie im Falle Südtirol, weit mehr als 100.000 Leute von dem im Vertrage vorgesehenen Optionsrecht Gebrauch machen. Wer von den Rechten, die in einem Vertrag vorgesehen sind, Gebrauch macht, genehmigt implizite den Vertrag. Nun aber kann man von einem Vertrage, der durch die Abgabe der Optionserklärung von mehr als 100.000 Optanten genehmigt wurde, nicht behaupten, daß er schändlich sei, denn das wäre eine Beleidigung der Optanten. Hätte Hitler den Krieg gewonnen, dann würden jene, die heute so laut von der Schändlichkeit des Umsiedlungsvertrages sprechen, ihn geradezu ein Meisterstück politischer Klugheit nennen, schon weil Hitler im Falle

eines Sieges, entgegen den Versprechungen, die er Mussolini gegeben hatte, die Grenzen Deutschlands nicht bloß bis Salurn oder bis zur Südgrenze des alten Landes Tirol vorgeschoben, sondern sich ausser Trient und Triest auch die ganze Poebene geholt hätte. Diese Pläne waren Mussolini schon während des Krieges durch gute Freunde hinterbracht worden. Es war in eingeweihten Kreisen kein Geheimnis, daß diese Pläne bestanden. Nun hat aber Hitler den Krieg verloren und aus dem « non plus ultra » politischer Weisheit ist eben ein Schandvertrag geworden.

Nun, wenn der Umsiedlungsvertrag als solcher auch nicht schändlich war, so war sicher seine Durchführung schändlich, nämlich die Art und Weise, wie unser Volk von deutscher Seite belogen und betrogen wurde, wie ihm vorgemacht wurde, daß die Option nicht freiwillig sei, sondern daß jeder optieren müsse, widrigenfalls er südlich des Po, wenn nicht gar nach Sizilien oder Abessinien abgeschoben würde. Das wurde von deutscher Seite, von der deutschen Propaganda im ganzen Land gepredigt. Wenn jemand den Leuten sagte, daß das nicht der Wahrheit entspreche, dann wurde der Betroffene zum Volksfeind, zum Verräter gestempelt. Er wurde ein Welscher genannt, ihm wurden die Fenster eingeworfen, das Haus mit Dreck verschmiert und anonyme Schmäh- und Drohbriefe ins Haus geschickt. Das war die Situation im Jahre 1939. Wer die damalige Zeit nicht miterlebt hat, kann sich keine Vorstellung von den Drohungen und Versprechungen machen, mit denen unser Volk in die höchsten Täler und bis auf die höchsten Berge hinauf bearbeitet wurde, um es gefügig zu machen, für Deutschland zu optieren und seine Heimat preiszugeben. Die Teufelsküchen, in denen dies alles eronnen und die Hass- und Lügenpropaganda organisiert wurde, um dann auf hunderterlei Art ins Land hinausgetragen zu werden, waren das Hotel Bristol, unseligen Gedenkens, das Hotel Mondschein und verschiedene andere deutsche Hotels.

Ich hätte nie geglaubt, daß es Menschen gibt, die imstande wären, so viele und so gehässige Lügen zu ersinnen, wie sie damals von den deutschen Stellen erdacht und in Umlauf gebracht wurden. Die geistigen Urheber und Hauptorganisatoren dieser Lügen- und Hasspropaganda waren zweifellos von Deutschland gekommen, aber es muß leider zugegeben werden, daß es auch hier im Lande viele Hunderte von begeisterten Anhängern und von nazistischen Mitarbeitern gab. Besonders gehässig war das Verhalten dieser Leute allen jenen gegenüber, die der nazistischen Abwanderungspropaganda nicht Folge leisteten und sich entschlossen, in Italien zu

bleiben. Besonders zur Zeit der deutschen Besetzung vom 8. September 1943 bis Kriegsende wurden die Leute, die nicht optiert hatten und der Nazipropaganda nicht gefolgt waren, in jeder Weise schikaniert. Das war die Lage bis zum Ende des Krieges.

Jetzt sollen diese Leute, die in diesen Dienststellen gearbeitet haben, auch noch belohnt werden! Ich sage nicht, daß alle, die bei den deutschen Ämtern gearbeitet haben, Nazis waren; es hat unter ihnen sicherlich auch Nicht-Nazi gegeben und wahrscheinlich auch solche, die im guten Glauben gehandelt haben. Gewiss aber ist, daß sie das Vertrauen ihrer nazistischen Brotherren genossen haben und daß sie im Dienst einer Macht gearbeitet haben, die es sich zur Aufgabe gesetzt hatte, unser Volk aus seiner Heimat zu vertreiben. Es tut mir leid, daß ich diese alten Wunden aufreißen muß, aber dieser Gesetzentwurf zwingt mich dazu, denn ich finde es unerhört, empörend und geradezu beleidigend, daß Leute dafür belohnt werden sollen, weil sie in einem Regime gedient haben, welches daran schuld ist, daß unzählige Menschen um ihre Heimat gekommen sind und auch unser Volk beinahe seine Heimat verloren hätte. Wenn diese Leute auch im guten Glauben gehandelt haben, so haben sie doch nicht im Interesse unseres Volkes, sondern gegen das Interesse unseres Volkes gehandelt. Ich werde daher niemals meine Zustimmung zu einem Gesetz geben, durch welches die Tätigkeit jener, die gegen die Belange unseres Volkes gehandelt haben, belohnt werden soll.

MITOLO (M.S.I.): Dichiaro subito che per me questo disegno di legge si presenta sotto un profilo preminentemente giuridico per la sua valutazione. Non mi è facile trattare un tema di carattere giuridico dopo l'intervento del sen. Raffener ed i temi che egli ha toccato e che gli sono stati suggeriti dal contenuto e dallo scopo di questo disegno di legge. Tuttavia, credo che vi sia poco da dire per quanto riguarda gli aspetti giuridici che la questione, che ci viene sottoposta, presenta e sarà interessante conoscere la risposta che il Presidente della Giunta darà all'invito che gli ha rivolto il consigliere Gouthier, allorchè gli ha chiesto di conoscere il suo pensiero sulla portata dell'art. 140, al quale ha fatto esatto riferimento il consigliere Agostini.

L'oggetto di questo disegno di legge è la interpretazione autentica di un comma di un articolo di una norma transitoria che fa parte della legge sull'ordinamento del personale, votata dal Consiglio provinciale nel marzo del 1959. Non si può dire che la nostra attività legislativa — lo dicevo anche quando ho fatto poc'anzi la mia dichiarazione di

voto a proposito della legge sull'istruzione professionale — non sia travagliata. Noi modifichiamo le leggi dopo appena un anno da che le abbiamo approvate e senza che si sia verificata nessuna nuova situazione politica o giuridica o amministrativa che la modifica possa giustificare. Noi, a distanza di anni, con questo disegno di legge siamo chiamati a dare una interpretazione autentica ad una norma e siamo chiamati a darla dopo che a questa norma è stata data autorevole interpretazione da un consenso come quello della Corte dei Conti. Lasciatemi dire che anche in questo caso si deve rilevare che ci viene richiesta un'attività, un intervento, non per scopi di carattere generale, come sempre dovrebbero essere i nostri interventi, come ad essi dovrebbe essere sempre improntata la nostra funzione legislativa, ma per scopi di carattere particolare, per situazioni di carattere particolare, e voglio usare questo aggettivo per non usare quell'altro di personale, che la stessa relazione accompagnatoria del disegno di legge giustificerebbe. Noi dobbiamo dare una interpretazione autentica di un comma di una legge e precisamente di un comma di un articolo delle norme transitorie della legge sul personale. Se è vero che, quindi, questo disegno di legge ha dei limiti ben precisi, che sono quelli di interpretare l'art. 138, è altrettanto vero che non possiamo andare al di fuori di questi limiti e cioè che non possiamo non vedere se l'interpretazione che a questo articolo si vuole dare è quella rispondente alla volontà legislativa che nell'emanazione della legge sul personale fu espressa.

Ma prima di entrare in questa valutazione, che è valutazione di merito, non si può ignorare l'esistenza di un articolo come il 140, il quale, come è consuetudine, per quanto riguarda le norme transitorie, non soltanto per la nostra legislazione, ma anche per quella dello Stato, ha limitato nel tempo l'applicazione di tutto il gruppo di norme transitorie e l'ha limitata nello spazio di due anni dalla emanazione della legge. Ora, i due anni, signori della Giunta, sono trascorsi da un pezzo, perchè la legge del 1959 dice che in base all'art. 159 le norme transitorie potevano essere applicate soltanto fino al marzo del 1961. Quando, quindi, si solleva l'eccezione di una caducazione di tutto il gruppo delle norme transitorie della legge sul personale della Provincia di Bolzano, si solleva un'eccezione che ha un suo fondamento logico, giuridico e letterale, perchè qui davvero non credo che si possa discutere sulla interpretazione da dare all'art. 140. Lo stesso recita: « *Le presenti norme transitorie devono essere attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e non sono più applica-*



*bili decorso tale termine* ». Quindi, « devono essere applicate » e « non sono più applicabili », il che significa che nel 1965 queste norme sono cadute da ben quattro anni. Ed allora voi ci chiamate ad interpretare delle norme che non hanno più alcuna validità, perchè sono da considerarsi inesistenti; ma a che scopo? Per trovarvi di fronte domani ad altre questioni non più di carattere interpretativo, ma di carattere costituzionale?

E' vero che la Provincia di Bolzano, come è detto nella relazione, e non c'era bisogno di dirlo, ha una competenza primaria in materia di ordinamento dei propri uffici e del personale, ma oltre a questa competenza la Provincia di Bolzano ha il dovere di rispettare le leggi che essa stessa emana e non di prorogarne la validità attraverso una norma interpretativa. Volete sanare la situazione che a distanza di sei anni avete riscontrato nell'ambito del personale della Provincia? Ricorrete anzichè ad una norma interpretativa, ad un'altra legge che modifichi questa e che dia la possibilità di quella sistemazione alla quale questa legge interpretativa mira. Non so se incontrerete il favore del Consiglio provinciale, ma ad ogni modo, se vi volete richiamare alla vostra potestà legislativa in questa materia, il richiamo a questa potestà vi porta diritti e filati verso la emanazione di una nuova legge, che, seguendo il costume, la consuetudine che ormai stiamo seguendo da tempo, cioè quella di fare delle leggi particolari, per casi particolari, se non proprio per casi personali, vi permette di realizzare questo vostro proposito, questa vostra intenzione. Perciò, io credo che non si possa sfuggire alla eccezione pregiudiziale di caducazione di tutte le norme transitorie di cui ci dobbiamo occupare ed una delle quali dovrebbe essere interpretata autenticamente con la proposta di legge che ci viene presentata.

Io dicevo poc'anzi che il limite della nostra attività in questo specifico campo, il limite del nostro intervento è dato dall'oggetto della legge: Noi dobbiamo interpretare. Ammesso e non concesso che si possa veramente allo stato attuale dare un'interpretazione autentica ad una norma che per me, come per il collega Agostini, è caduca, ammesso e non concesso che si possa fare questo, quale interpretazione noi dovremmo dare? Da che cosa cioè possiamo dedurre che l'interpretazione da dare al secondo comma dell'art. 138 è quella che voi ci suggerite, è quella alla quale voi fate riferimento nell'articolo di legge e nella relazione? Da dove si può trarre la convinzione che l'assemblea legislativa provinciale, allorchè discusse e votò nel 1959 quella legge, avesse in animo di comprendere nel gruppo di coloro che potevano beneficiare delle prov-

videnze previste dalle norme transitorie, anche coloro che oggi, come voi ci dite, si trovano in queste specifiche condizioni? Io sono andato a leggermi il verbale della seduta nella quale fu discussa questa legge — non ero presente allora, perchè era il periodo in cui mi trovavo in quarantena; c'era il mio collega Morandi — ed ho letto anche la relazione accompagnatoria. Non vi è una sola parola, una sola frase, un solo indizio, per dirla in gergo giuridico, che possa far pensare che il Consiglio provinciale allora intendesse comprendere nel personale che poteva beneficiare di queste particolari provvidenze anche coloro che avevano prestato servizio nelle pubbliche amministrazioni germaniche. Dirò di più: quando io leggo nella relazione accompagnatoria addirittura elencati certi enti ai quali appartiene il personale che poteva beneficiare delle norme transitorie, debbo arguire, argomentando al contrario, come si dice, per venire alla conclusione, che quegli enti che non sono nominati, sono esclusi. E allora tra questi enti vi sono quegli uffici pubblici germanici ai quali fa riferimento la vostra legge. Perciò, anche interpretando questa legge, e interpretare significa anche un po' ricordare nel caso specifico quella che è stata la nostra volontà legislativa, dobbiamo per ragioni di logica fare riferimento all'attività, alle discussioni, alle osservazioni che furono svolte allora in sede di discussione, e a quelle che furono presentate nella relazione accompagnatoria. Rileggendo quei documenti ci si può convincere che in nessuno si affacciò, non dico l'idea, il proposito, ma il dubbio che il personale che poteva godere di queste particolari provvidenze non fosse quello che aveva appartenuto alla pubblica amministrazione italiana e non quello che, in forza degli eventi sulla cui interpretazione saremo tutti quanti e sempre discordi, passò o fu assunto dalle amministrazioni germaniche.

Riassumendo, quindi, il mio pensiero, ritengo, d'accordo con il collega Agostini, che vi sia una preclusione insuperabile, come è quella stabilita dall'art. 140, che ci impedisce di poter accogliere una proposta come quella che è oggetto di questa discussione. Per quanto riguarda il merito, ammesso che la preclusione possa essere superata, non vi è nulla che possa dimostrare o che possa farci dubitare che la volontà legislativa espressa nel 1959, con quel disegno di legge, potesse comprendere e non lo comprese esplicitamente per una lacuna di tecnica legislativa, quel personale che invece di aver appartenuto e di aver prestato servizio nelle pubbliche amministrazioni italiane, ha prestato servizio nelle amministrazioni germaniche o austriache. Perciò, io dichiaro nella maniera più categorica la mia netta

opposizione a questa proposta di legge.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Meines Erachtens dreht es sich in diesem Falle um ein neues Gesetz. Wenn der L. Abg. Dr. Raffener sagt, daß man sich hier vor einer ausdehnenden und nicht vor einer auslegenden Bestimmung befindet, so kommt es nur darauf an, von wo man ausgeht. Wenn man vom Willen des Landesausschusses ausgeht, der diesen Gesetzentwurf ausgearbeitet und dem Landtag vorgelegt hat, dann dreht es sich um eine auslegende Bestimmung. Wenn man aber von der Entscheidung des Rechnungshofes ausgeht, dann ist es eine ausdehnende Bestimmung, denn der Rechnungshof hat den damaligen Art. 138 so ausgelegt. Andererseits steht aber die authentische Auslegung dem gesetzgebenden Organ zu. Zu diesem Zwecke sind wir heute hier, um praktisch eine neue Bestimmung zu genehmigen. Auch wenn man den Titel wegließe, würde an der Sache nichts geändert. Es ist praktisch ein neues Gesetz und in diesem neuen Gesetz wird festgelegt, daß es ein Jahr lang in Kraft bleibt und innerhalb dieses Jahres Anwendung finden muß. Also, glaube ich, dürfte es auch rechtlich in Ordnung sein.

Nun ganz kurz zu den Ausführungen des L. Abg. Dr. Raffener. Sehen Sie, Herr Dr. Raffener, Sie haben sich auf die Zeit von 1939 berufen und immer wieder hervorgehoben, daß die damaligen Funktionäre in der Nazizeit, in Bezug auf die Durchführung des Hitler-Mussolini-Abkommens, so viel Schuld auf sich geladen haben und daß diese Agenten, wie Sie sie geheissen haben, im Lande herumgegangen sind, um gegen die Südtiroler zu arbeiten. Sie haben sich dabei immer nur auf die deutsche Seite bezogen und zu Unrecht, möchte ich sagen, die Italiener vergessen, denn auch auf italienischer Seite ist nicht weniger getan worden als auf deutscher Seite. Wenn von deutscher Seite Parolen ausgesprengt wurden, denen man dann Glauben geschenkt hat, so ist dies auch Schuld der andern Seite, die nichts unternommen hat, um diesen Parolen die Glaubwürdigkeit zu nehmen. Ich weiß, L. Abg. Dr. Raffener, daß Ihr damals — und damit meine ich die damaligen sogenannten « Dableiber » — oft auch unsanft behandelt worden seid, aber so schlimm war es nicht, wie Sie es hier geschildert haben. Ich kann Ihnen nur eines sagen, Dr. Raffener: Lassen Sie auch den Italienern ihrer Teil Schuld und einen grossen Teil Schuld!

GOUTHIER (P.C.I.): Ai fascisti, non agli italiani!

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten -

S.V.P.): Bitte, ich spreche von den Faschisten. Entschuldigen Sie, Herr Kollege Dr. Gouthier, ich meine nicht die Italiener im allgemeinen, sondern die Faschisten, die damaligen Regenten auf der italienischen und auf der deutschen Seite, also die Nazis und die Faschisten. Die haben einen guten Teil Schuld. Lassen wir ihnen also diese Schuld, denn es ist nicht notwendig, Dr. Raffener, daß wir als Südtiroler die Faschisten noch verteidigen. Auch ich bin damals auf der Seite gestanden, auf der Sie waren und auch meine Familie. Ich denke aber nicht so wie Sie jetzt denken und fühle mich nicht befugt, gegen die Deutschen, die damals ihren Dienst geleistet haben, so loszuziehen.

Schliesslich und endlich betrifft dieser Gesetzentwurf nicht diese paar Leute, die während der Nazizeit hier in Bozen Dienst geleistet haben. Es sind einige dabei, aber man hat sie nach dem Kriege nie für schuldig befunden; sie haben sich nichts zuschulden kommen lassen und es konnte auch nichts festgestellt werden. Die Mehrzahl der Beamten, die aus diesem Gesetze einen Nutzen ziehen, sind Leute, die abwandern mussten und in Nordtirol, in Österreich oder in Deutschland bei der Landesregierung, bei irgendeinem Bauamt oder bei irgendeiner anderen öffentlichen Stelle Dienst geleistet haben. Warum soll man diese jetzt noch ein zweites Mal strafen, nachdem sie es schon damals nicht gut hatten und oft auch unfreiwillig abwandern mussten? Sie haben in Österreich oder Deutschland Dienst geleistet und jetzt kommt man und möchte sie praktisch dafür nochmals bestrafen. Es sind Leute darunter, L. Abg. Raffener, die Sie immer für gute Südtiroler betrachtet haben und auch heute noch als solche betrachten, weil sie mit Ihnen zusammengearbeitet haben und auch heute noch mit Ihnen zusammenarbeiten.

JENNY (S.V.P.): Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte gleich einleitend sagen, — und hier ist es eine Verpflichtung, daß man offen spricht — daß ich die Einreichung dieses Gesetzesantrages zumindest für inopportun halte. Inopportun ist vielleicht etwas schwach ausgedrückt. Wenn dieses Gesetz, wie ich beinahe hoffe, nicht zurückgezogen wird, werde ich noch einen Zusatzantrag einbringen.

Ich habe nicht so sehr die juristischen Argumentationen verfolgt und kann deshalb auch kein juridisches Urteil darüber abgeben. Ich möchte mich aber schärfstens gegen die Auslegung, gegen die Geschichtsverfälschung des L. Abg. Dr. Raffener wenden. Was er gesagt hat widerspricht vollkommen den Tatsachen. Ich war im Jahre 1939 15 Jahre alt und

daher sicherlich nicht einer der Urheber der Sache, sondern ein Opfer. So wie ich war das ganze Südtiroler Volk ein Opfer, denn kein Nationaler oder Nicht-Nationaler hätte jemals geträumt, daß so etwas überhaupt möglich sei. Man muss über die schwere Geschichtsverfälschung nur staunen, — man kann im Alter vergesslich werden, vielleicht ist das eine Erklärung — aber man kann diese Geschichtsverfälschung nicht hinnehmen, Herr Dr. Raffener. Wenn Sie als Südtiroler noch einen Rest von Selbstachtung haben, dann können Sie die Tatsachen nicht so hinstellen, wie Sie sie hingestellt haben! Die Südtiroler waren ein Opfer des Faschismus, um klar zu sein! Es gibt keinen guten und keinen schlechten Faschismus; es gibt keinen guten deutschen und keinen schlechten italienischen Faschismus oder umgekehrt. Der Faschismus als Perversion der menschlichen Gesellschaft war schuld an dieser Tatsache und die Südtiroler waren das Opfer. Man hat sie getrieben, man hat sie gehetzt. Sicherlich haben manche hier und dort aus Opportunismus oder aus Feigheit mitgemacht, wie es in jedem Regime des Terrors Leute gibt, die mitmachen.

Ich habe meine Stellungnahme zu diesem Gesetz dargelegt, um jedes Missverständnis auszuschliessen, aber zu behaupten, daß nur die deutschen Stellen zu diesem Abkommen geführt haben, ist geradezu lächerlich. Wir kennen die ganze Entwicklung des Faschismus und wir wissen auch, daß der Sturm auf das Rathaus von Bozen eine der grossen Taten des Faschismus war; wir wissen, daß es damit angefangen hat! Herr Dr. Raffener, ich hoffe, daß Sie sich noch daran erinnern, ich hoffe wenigstens, daß diese Erinnerung noch in Ihrem Denken Platz hat. Ich muß hier ganz entschieden feststellen: Die Südtiroler haben unter der Option gelitten und die Entscheidung war schwer. Sie aber haben es so dargestellt, als ob die Optanten mit ihrer Wahl die Güte des Abkommens anerkannt oder bescheinigt hätten, während Sie wissen, daß es für viele ein schwerer Gewissenskonflikt war. Es mag sein, daß mancher von der Propaganda beeinflusst worden ist, aber Sie wissen genau, daß das auch eine Folge der 15 Jahre faschistischer Herrschaft war, in der die deutschen Schulen abgeschafft wurden und die deutsche Sprache verboten war. Ich kann mich noch daran erinnern, was man uns in unserer Schule vorgeschlagen hat. Ich hatte einen Freund namens Lösch aus Lana, dem man die Wahl ließ, ob er sich « Spegne » oder « Cancellà » nennen wolle; einen anderen namens Frühauf stellte man vor die Wahl zwischen « Alzapresto » oder « Mattiniero ». Heute klingt das wie ein Witz, heute lacht man darüber, aber damals war es für uns jungen Leute von 10

Jahren eine tragische Sache, die wir nicht überwinden konnten. Durch die vollkommen verdrehte Darstellung der Tatsachen wird eine Gefühlsempfindung mit Füßen getreten, die die Südtiroler zwanzig Jahre lang gehabt haben. Wenn man sich zwanzig Jahre lang als « allogeno » zu fühlen hat, als Bürger zweiter Ordnung, dann ist es leicht möglich, daß man einer gehässigen und vielleicht auch interessierten Propaganda zum Opfer fällt.

Ich will nicht Herrn Hitler verteidigen, im Gegenteil, er hat in Europa und auf allen Seiten genug Unheil gestiftet, aber den Herrn Mussolini freisprechen, weil er humaner gewesen wäre, das wäre genauso falsch. Der Faschismus ist ein Feind der menschlichen Gesellschaft, ganz gleich wo er auftritt, ob in Vietnam, in Griechenland, in Brasilien oder in Afrika. Auch heute müssen wir noch gegen ihn kämpfen, aber die Tatsachen verfälschen, das kann ich meinem Gewissen gegenüber nicht verantworten!

GOUTHIER (P.C.I.): Signor Presidente, signori consiglieri, io avrei preferito che sin dall'inizio il signor Presidente della Giunta avesse chiarito quello che appare un ostacolo difficile dal punto di vista giuridico. Stando alla lettera della legge, non vedo come si possa superare l'ostacolo della caducazione della legge che si vuole interpretare. Se il collega Dalsass ha interpretato il pensiero della Giunta dicendo che si tratta in sostanza di una nuova legge, questo può anche essere, però così come è formulata, dal momento che c'è scritto nella rubrica: « *Disegno di legge provinciale interpretativo...* », io non vedo come si possa dire che si tratta di una nuova legge. Dal punto di vista strettamente giuridico non si vede come si possa superare questo ostacolo. Voi potreste fare una legge nuova, questo sì, ma interpretare una legge che giuridicamente non esiste più veramente non vedo come si possa farlo. Può darsi che il Presidente della Giunta abbia qualche altra uscita più brillante, però non vedo, dal punto di vista dell'opportunità come si possa ricorrere a questo strumento giuridico che è uno strumento giuridico non esatto. Questo per il problema formale.

Per il problema sostanziale, bisogna essere d'accordo indipendentemente da questo ostacolo giuridico? Bisogna essere contro? Io dico subito che sono contrario. La mia motivazione però non è semplice. Qui si parla di persone che sono state al servizio dell'autorità germanica nel 1939, cioè nel periodo delle opzioni. Noi comunisti riteniamo ed io personalmente ritengo che all'origine del triste e sciagurato fenomeno delle opzioni ci siano non gli italiani, non i tedeschi, non solo i fascisti, non solo i nazisti,

ma ci siano dei fascisti e dei nazisti. Mi sono permesso, contrariamente alla mia abitudine, di interrompere il consigliere e Assessore Dalsass su questo punto, perchè non volevo che in proposito sorgessero equivoci. Non tutti gli italiani sono stati fascisti, non tutti i tedeschi sono stati nazisti ed è bene fin dall'inizio fare questa distinzione fondamentale. La responsabilità delle opzioni ricade sul fascismo che ha conculcato i diritti delle minoranze etniche, gravemente conculcato, e che si è messo d'accordo col nazismo, che allora premeva anche, alle spalle delle popolazioni sud-tirolesi locali.

Non si può comprendere questo triste fenomeno delle opzioni e non si può comprendere il problema dell'Alto Adige se non lo si considera, se non si ha la forza ed il coraggio di considerarlo nella sua storia, nello sviluppo reale dei fatti e delle cose. Purtroppo allora ci fu una identificazione di italiano con fascista, di tedesco con nazista, ma bisogna combattere contro questa identificazione che è stata e che è falsa ed ingannevole. Quindi, noi non assolviamo nè i fascisti, per quello che hanno fatto contro la popolazione sudtirolese di grave, nè assolviamo coloro che per sfuggire a questa ingiusta, arbitraria, illegale oppressione di tipo fascista, basta dirlo, si sono buttati però dall'altra parte, si sono buttati verso il fratello del fascismo, verso il nazismo. Non si possono assolvere nè gli uni, nè gli altri. Io sono convinto, anche se non conosco queste persone, che qualcuna di esse, può darsi, sia stata nazista convinta, che oggi si sia ravveduta, ma che allora fosse stata in buona fede, però noi diciamo che queste persone dovevano comprendere quello che facevano, che operavano contro la popolazione sudtirolese. Noi, quindi, come abbiamo sostenuto che non dovessero essere computati a favore di cittadini italiani gli anni prestati al servizio della Repubblica Fascista di Salò, così oggi non riteniamo che debbano essere computati a vantaggio di queste persone gli anni prestati al servizio dell'amministrazione non tedesca, ma nazista. Questa è la nostra posizione; posizione chiara, posizione fondata su una analisi realistica e reale del problema altoatesino e della posizione oggi in conflitto. Quindi, noi diciamo di no dal punto di vista formale, a meno che il Presidente non tiri fuori qualcosa come scappatoia, e di no dal punto di vista sostanziale, riconoscendo però nel fenomeno delle opzioni la responsabilità fascista e la responsabilità nazista e l'errore fatto da questa gente di mettersi a disposizione di uno quando allora si trattava di combattere contro gli uni e contro gli altri.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): La discussione

purtroppo dal campo strettamente giuridico è sfociata anche nel campo politico-storico. Penso che non era forse il caso di trattare la questione sotto questo aspetto in questa sede. Per quanto riguarda la proposta di legge, e qui rispondo all'Assessore Dalsass, sia che si intenda il tema in senso estensivo, come afferma la Corte dei Conti, sia che si intenda il tema in senso interpretativo, come dichiara la Giunta, il fatto è che questa proposta di legge ricalca e si riaggancia alla legge provinciale del 1959, la quale è ormai, per quanto riguarda l'art. 138 richiamato nel progetto di legge, una norma caducata. Come giustamente ho rilevato anche il consigliere Mitolo e come io stesso avevo fatto indirettamente presente nel mio intervento, quando ho detto che la Giunta ha altri mezzi per varare un simile provvedimento, se ad essa veramente interessano questi impiegati e questi funzionari, la Giunta deve riproporre la questione con una legge vera e propria e con un'altra denominazione. Così com'è non può essere approvata ed avere probabilità di essere vistata dal Governo, per cui penso che per non perdere tempo la Giunta farebbe bene a ritirare la proposta di legge.

RAFFEINER (T.H.P.): Die rechtliche Seite des vorliegenden Gesetzentwurfes ist bereits von den Vorrednern, den L. Abg. Mitolo, Agostini und Gouthier, hinreichend beleuchtet worden. Wenn man das Ziel erreichen will, das sich der Landesausschuß gesetzt hat, müsste man ein neues Gesetz einbringen. Man kann aber dieses Ziel nicht im Wege der Auslegung einer Gesetzesbestimmung erreichen, die schon längst nicht mehr anwendbar ist.

Ich will daher nicht die juristische Seite beleuchten, sondern noch einmal auf das politische Problem zurückkommen. Es ist durchaus nicht meine Absicht, den Faschismus zu verteidigen oder zu behaupten, daß der Faschismus schuldlos war! Ich widerspreche aber der Behauptung, daß die faschistische Unterdrückung die Hauptursache war, daß sich die übergrosse Mehrheit unserer Südtiroler Bevölkerung im Jahre 1939 zur Option für Deutschland, zur Abwanderung nach Deutschland und zur Preisgabe der Heimat entschlossen hat. Wir alle haben unter dem Faschismus und unter der faschistischen Unterdrückung gelitten. Ich brauche nicht die einzelnen Massnahmen aufzuführen, denn sie sind hinreichend bekannt. Es gab Zeiten, wo wir glaubten, daß wir den Druck nicht mehr länger aushalten könnten. Es entspricht aber nicht der Wahrheit, daß die faschistische Unterdrückung unser Volk bewogen hätte, freiwillig seine Heimat zu verlassen. Mit dem Ausdruck «Geschichtsfälschung»

ist nichts getan. Es ist ein demagogisches Schlagwort, aber der Wahrheit kommt man damit nicht auf den Grund. Die Wahrheit ist, daß es erst der nazistischen Abwanderungspropaganda bedurfte, die durch Wochen und Monate mit Lügen, Drohungen und Versprechungen ununterbrochen auf unser Volk einhämmerte, bis es jeden Widerstand verlor und nicht mehr wusste, wo ein und wo aus. Das war die Lage im Jahre 1939. Wegen der faschistischen Unterdrückung aber wäre unser Volk noch lange nicht aus der Heimat fortgelaufen!

Ich möchte an dieser Stelle einen Absatz aus den Erinnerungen zitieren, die mir Baron Sternbach an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Dezember 1939, als wir beide im Exil waren und eigentlich nicht zusammenkommen durften, ins Stenogramm diktiert hat. Ich besitze heute noch das Stenogramm, dem ich folgende Stelle entnommen habe. « 28. Juni 1939 - Bozen, 4 Uhr Nachmittag. Gemeinsame Besprechung zwischen Vertretern des deutschen Verbandes und der sogenannten Jugendgruppe. Anwesend waren: — ich nenne nur die Namen derjenigen, die nicht mehr am Leben sind — « Kanonikus Gamper, Tinzl, Sternbach, Volksgruppenführer Peter Hofer, Dr. Helm. Peter Hofer war Leiter der Jugendgruppe. Angefordert, seinen Standpunkt darzulegen, zeigte er höchste Aufregung, indem er mit der geballten Faust auf den Tisch hämmerte und erklärte: « Mier sein verkaft und verrotten, kuener derf aussigean und wenn mier olle müeßn die schworzen Hemmeder onziehen, wenn mier müeßn die Kinder zu die Balilla schicken, wenn mier müeßn die Nomen ändern, mier müeßn olle zomholten und dobleibn ». Auf die so drastische wie entschiedene Erklärung des Führers der Jugend blieb den Vertretern des deutschen Verbandes nichts anderes übrig, als zu erklären, daß auch sie den Worten des Herrn Peter Hofer vollständig und vollinhaltlich zustimmten. Das war am 28. Juni 1939. Zehn Tage später, am 7. Juli, an einem Sonntag, bei einer Versammlung in Meran, wurde dem Vertreter des deutschen Verbandes, Herrn Mali, von der Jugendgruppe eröffnet, daß die Jugendgruppe im Einvernehmen mit dem deutschen Generalkonsul beschlossen habe, daß alle miteinander auswandern sollen. Dieses eigenmächtige Verhalten der Jugendgruppe führte damals zum Bruch zwischen der Jugendgruppe und dem deutschen Verbands ».

Es war also nicht so, daß sich unsere Leute wegen der faschistischen Unterdrückung zur Abwanderung entschlossen, sondern es brauchte dazu die Befehle aus dem Reich, es brauchte die ganze nazistische Propaganda, die durch Monate unser Volk bearbeitete und gefügig machte. Es verhält sich

nämlich so, daß Hitler und Himmler genauso wie Tolomei die totale völkische Lösung wollten und im Gegensatz zu Mussolini von einer Freiwilligkeit der Option nichts wissen wollten; dementsprechend wurde auch die deutsche Propaganda geführt. Wenn man der mündlichen Überlieferung von damals glauben darf, so hätte Himmler die Konferenz vom 23. Juni in Berlin mit den Worten eröffnet: « Es handelt sich nicht mehr um das « Was », sondern nur mehr um das « Wie »! Ein schwerer Vorwurf darf allerdings auch den Italienern nicht erspart bleiben.

CONSIGLIERE: Chi, i fascisti?

RAFFEINER (T.H.P.): Ich spreche jetzt nicht von der faschistischen Unterdrückung. Dieser schwere Vorwurf trifft die Unentschlossenheit und Schwäche, mit der die italienischen Behörden in Rom, der Duce mitinbegriffen, der deutschen Abwanderungspropaganda entgegentraten...

CONSIGLIERE: Erano alle armi!

RAFFEINER (T.H.P.): ...oder besser gesagt, nicht entgegentraten. Sie haben es sich von Anfang an gefallen lassen, daß sich die deutschen Emissäre so aufführten, als wären sie die Herren im Lande und die italienischen Behörden nur mehr eine geduldete Nebenregierung. Es ist nicht so wie von manchen behauptet wird, daß die Italiener die deutsche Abwanderungspropaganda gern gesehen hätten. Es mag vielleicht Ausnahmen gegeben haben, aber für die italienischen Behörden traf dies nicht zu. Die Italiener waren angesichts der Arroganz und Präpotenz, mit der die deutschen Funktionäre von Anfang an auftraten, zunächst sprachlos, hilflos. Es kam bald so weit, daß Südtiroler, die noch die italici-nische Staatsbürgerschaft besaßen, von den Karabinieri über Verlangen der Deutschen verhaftet und diesen zur weiteren Behandlung überliefert wurden. Ich erinnere nur an die 37 Kastelruther, die von den Karabinieri über Verlangen der Deutschen festgenommen und über den Brenner abgeschoben wurden. Viele von ihnen haben auf diese Weise ihre Höfe verloren. Das schwächliche und unterwürfige Verhalten führte so weit, daß selbst Mussolini nicht den Mut hatte, unsere Vertreter in Rom zu empfangen, um ihnen das zu bestätigen, was schon der damalige Präfekt von Bozen wiederholt erklärt hatte, nämlich, daß die Option freiwillig sei. Die Deutschen hatten nämlich in Rom durch General Wolff dagegen protestiert, daß Mussolini eine solche Er-

klärung unseren Leuten gegenüber abgebe.

ABGEORDNETER: Weil es gegen seine Interessen gewesen ist.

RAFFEINER (T.H.P.): Kurzum, die schwächliche und unterwürfige Haltung der italienischen Behörden hat nicht wenig dazu beigetragen, daß auch jene, die entschlossen waren, nicht für Deutschland zu optieren, sondern hier zu bleiben, ihr Vertrauen auf Italien verloren und sich angesichts der deutschen Siege, und aus Angst vor den Deutschen veranlaßt sahen, Ende 1939 ebenfalls die Optionserklärung abzugeben. Erst in der folgenden Zeit änderte sich einigermaßen das Verhalten der italienischen Behörden. Die Haltung der italienischen Behörden versteifte sich unter dem Präfekten und späteren Hochkommissar Agostino Podestà, der den deutschen Behörden und insbesondere den zahlreichen Kampforganen mit einer festen Haltung entgegentrat. Seinerzeit vermehrten sich auch in alarmierender Weise die Gesuche um Annullierung der Option, mit der Begründung, daß die betreffenden Optanten einem Irrtum oder Betrüge zum Opfer gefallen seien. Der damalige Hochkommissar wurde aber über Betreiben der Deutschen von seiner Stelle enthoben. Mussolinis Stellung war im Jahre 1943 besonders wegen der Niederlagen in Afrika, am Don und bei Stalingrad bereits schwer erschüttert. Diese erschütterte Stellung Mussolinis zwang auch die deutschen Behörden, ihren Freund und Bundesgenossen mit grösserer Rücksicht zu behandeln als bisher, um ihn vor seinem eigenen Volke nicht noch mehr zu kompromittieren.

Ich fasse nun meine Ausführungen kurz zusammen. Es entspricht nicht der Wahrheit, daß die faschistische Unterdrückung die Hauptursache war, daß unser Volk für Deutschland optiert hat. Gewiss haben wir unter der faschistischen Unterdrückung alle sehr gelitten, obwohl — und das muß ebenfalls gesagt werden — diese faschistische Unterdrückung nicht im entferntesten mit der Unterdrückung zu vergleichen ist, die etwa die Tschechen oder Polen unter der deutschen Herrschaft zu erleiden hatten.

Aber, wie gesagt, unser Volk hat nicht wegen der faschistischen Unterdrückung optiert; das war eine Nebenursache. Die Hauptursache, der Hauptgrund war die fanatische Propaganda, die monatelang auf unser Volk einhämmerte, um es gefügig zu machen, daß es seine Heimat preisgab und für Deutschland optierte.

PRÄSIDENT: Meine Herren! Da es bereits 14 Uhr ist und verschiedene Herren, wie ich gehört habe, kalte Füße haben, ist es besser, die Sitzung auf morgen zu vertagen.

CONSIGLIERE: Domani c'è seduta di Giunta.

PRESIDENTE: Allora spostiamo la seduta a dopodomani, venerdì. Il consigliere Mitolo sarà il primo oratore.

MITOLO (M.S.I.): Lei mi toglie la possibilità di parlare del fascismo nel giorno in cui avrei preferito e dovuto parlare del fascismo per rispondere soprattutto ai signori comunisti...

GOUTHIER (P.C.I.): Al signor comunista!

MITOLO (M.S.I.): ...iscritti ed a quelli di complemento, i quali dimenticano quello che hanno fatto i comunisti nei confronti delle minoranze o dei popoli orientali, come nove anni fa in Ungheria, oppure in Pomerania.

PRESIDENTE: Dopodomani Lei potrà proseguire con il Suo intervento, consigliere Mitolo.

Die nächste Sitzung findet also übermorgen um 9.30 Uhr statt. La prossima seduta avrà luogo venerdì, alle ore 9.30.

Die Sitzung ist beendet. La seduta è chiusa.

ORE 14 UHR.